

dossier

XIX Legislatura

22 luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Atto del Governo n. 178



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 323



SERVIZIO STUDI

Dipartimento giustizia

Tel. 066760-9148 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 178

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
SCHEDE DI LETTURA	15
Articoli 1-4 (<i>Modifiche al codice della crisi di impresa relativamente all'ambito di applicazione e definizioni, ai principi generali, alla pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure, nonché ai principi di carattere processuale – Titolo I, Capi I-II, Sezioni I-II-III</i>).....	17
Articolo 5 (<i>Composizione negoziata della crisi - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	24
Articolo 6 (<i>Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>)	33
Articolo 7 (<i>Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	34
Articoli 8 e 9 (<i>Modifiche alla Parte Prima, Titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	35
Articolo 10 (<i>Cessazione dell'attività del debitore - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>)	37
Articoli 11-13 (<i>Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale- Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	38
Articoli 14-17 (<i>Accordi. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione - Modifiche alla Parte Prima Titolo IV, Capi I, I-bis del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	44
Articoli 18-20 (<i>Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>).....	53
Articoli 21-26 (<i>Concordato preventivo - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezioni I-VI, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>)	59
Articolo 27 (<i>Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i>)	68

<i>Liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</i>	70
<i>Articoli 28-32 (Imprenditori individuali e società - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	71
<i>Articolo 33 (Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	76
<i>Articolo 34 (Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	77
<i>Articoli 35-36 (Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo, Vendita dei beni – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	79
<i>Articolo 37 (Ripartizione dell’attivo – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo V, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	81
<i>Articolo 38 (Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	82
<i>Articolo 39 (Concordato nella liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	83
<i>Articolo 40 (Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	86
<i>Articolo 41 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	87
<i>Articoli 42 - 43 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	94
<i>Articoli 44 - 46 (Disposizioni relative ai gruppi di imprese -Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capi I, II e IV, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	97
<i>Articolo 47 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	99
<i>Articolo 48 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	101
<i>Articolo 49 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)</i>	102

<i>Articolo 50 (Soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)</i>	<i>103</i>
<i>Articolo 51 (Abrogazione degli artt. 359 e 361 del codice della crisi d'impresa e l'dell'insolvenza)</i>	<i>106</i>
<i>Articoli 52-57 (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie).....</i>	<i>107</i>

INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo **A.G. 178** reca **disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione delle deleghe contenute nella **legge n. 20 del 2019** e della **legge di delegazione europea 2019-2020** (legge n. 53 del 2021).

Con la [legge n. 20 del 2019](#), in particolare, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 15 del 2019 **entro due anni** dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti adottati in attuazione della legge n. 155 del 2017 (*Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura da essa fissati.

Tra i numerosi **principi e criteri direttivi** stabiliti nella legge delega n. 155, cui dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi si ricordano:

- il superamento del concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- l'introduzione di una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento,
- il riordino della disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie;
- le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire;
- il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Quanto alla **procedura per l'adozione dei decreti**, l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 155 del 2017 prevede che i decreti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che sugli stessi si esprimano le commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari entro 30 giorni. È previsto, inoltre, che il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per

l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente.

Alla luce del fatto che il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, il termine di due anni per l'adozione di decreti correttivi, dovrebbe scadere il 15 luglio 2024. Tuttavia, in virtù del richiamo alla procedura di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, si prevede che il termine per l'esercizio della delega sia prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente.

Pertanto, il nuovo **termine per l'adozione dei decreti correttivi** determinato in base a quanto previsto dalla legge n. 20 del 2019, è il **13 settembre 2024**¹.

La [legge di delegazione europea 2019-2020](#), invece, ha delegato il Governo a recepire la **direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza (direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019**, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132). In attuazione di tale delega il Governo ha quindi emanato il [decreto legislativo n. 83 del 2022](#), che attua la citata direttiva (UE) 2019/1023 (su cui si veda l'apposita [sezione del portale della documentazione](#)).

L'attuazione della citata direttiva si colloca, tra l'altro, nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. A tal fine erano stati in precedenza emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è confluita all'interno del codice proprio ad opera del d.lgs. n. 83 del 2022.

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il decreto legislativo n. 14 del 2019, oggetto delle modifiche da parte dello schema di decreto legislativo in esame, si compone di quattro parti e di 391 articoli.

Le disposizioni più significative sono concentrate nella parte I, che contiene il nuovo “codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”.

Si ricorda, in estrema sintesi, che tra gli obiettivi principali dell'impianto codicistico vi è la possibilità di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

A tali fini il codice:

¹ Si segnala, al riguardo, che il Governo nell'Analisi tecnico-normativa allegata allo schema di decreto asserisce espressamente che il termine di delega “deve intendersi prorogato di sessanta giorni in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 (punto 1 dell'ATN).

- individua specifici “indicatori di crisi”, ovvero squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore sintomatici di una probabilità di futura insolvenza dell’impresa: gli “indicatori di crisi” sono rilevabili attraverso appositi “indici” che evidenzino la sostenibilità dei debiti per un arco temporale prestabilito, nonché delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso; privilegia la trattazione delle proposte che assicurano la continuità aziendale: ad esempio nel disciplinare la finalità del concordato preventivo, si chiarisce che la continuità può essere diretta oppure indiretta, essendo espressamente prevista la possibilità di demandare negozialmente la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività ad un soggetto diverso dal debitore.

- prevede la sostituzione del termine «fallimento» e dei suoi derivati con l’espressione «**liquidazione giudiziale**» e l’eliminazione dell’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio;

- prevede, per il riordino della disciplina del **concordato preventivo** l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza con il riconoscimento della priorità per la trattazione delle proposte comportanti il superamento della crisi e l’assicurazione della continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;

- distingue con riguardo **agli strumenti di regolazione della crisi**, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento dagli accordi di ristrutturazione dei debiti; in particolare, distingue tra gli strumenti “negoziali” (o contrattuali) in senso stretto (ovvero tutti i sistemi di risoluzione della crisi non legati alla liquidazione coatta del patrimonio) e gli strumenti che, pur non essendo strettamente dei contratti, sono comunque dotati di un elemento negoziale – la proposta del debitore – indirizzata poi in una procedura davanti al Tribunale, come nel caso del concordato preventivo, delle procedure da sovraindebitamento, in parte anche degli accordi di ristrutturazione;

- introduce **le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**, nonché appositi obblighi di segnalazione, posti a carico degli organi di controllo societari, dei revisori contabili e dei creditori pubblici qualificati, volti a consentire la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione; il debitore può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi gestito dall’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), funzionale alla conclusione di un accordo con i creditori;

- per quanto attiene al profilo penalistico prevede una specifica disciplina delle fattispecie incriminatrici, in sostanziale continuità con le fattispecie penali di cui alla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), fatto salvo l’aspetto relativo all’adeguamento lessicale.

Lo schema di decreto in esame si compone di **57 articoli** ed è suddiviso in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 51) reca disposizioni modificative del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mentre il Capo II (articoli da 52 a 57) contiene disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché disposizioni transitorie.

Gli interventi recati, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono volti a sciogliere alcune questioni interpretative che sono sorte nei primi anni di applicazione del codice, correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti recati dal codice medesimo.

Tra le principali novità si segnalano, in particolare:

- nell'ambito della **composizione negoziata delle crisi** (art. 5):
 - si chiarisce che l'impresa possa accedere alla composizione negoziata anche quando versi soltanto in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**;
 - sono introdotte modifiche ai criteri di scelta dell'esperto per tener conto degli **esiti** delle precedenti esperienze di composizione;
 - si specifica che l'accesso alla composizione negoziata non implichi di per sé una **diversa classificazione del credito** e che l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, che può essere adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, deve essere **specificamente motivata**; si prevede che, al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore dichiari che non sussistano, nei suoi confronti, **ricorsi pendenti relativi ad una liquidazione giudiziale** proposti da creditori;
 - si prevede che le **misure protettive e cautelari** possono essere **generalizzate o limitate** ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori;
 - si prevedono ulteriori forme di pubblicità, stabilite dal tribunale, sul procedimento relativo alle misure protettive e cautelari;
 - si introduce una specifica forma di accordo transattivo, specificamente rivolta alle Agenzie fiscali;
 - si interviene sul **compenso dovuto all'esperto**, al fine di commisurararlo alle attività svolte e alla loro complessità; ulteriori modifiche (art. 6) riguardano l'accesso al concordato semplificato ad esito della suddetta composizione negoziata;
- l'attribuzione (art. 7) - oltre che all'organo di controllo societario come previsto a legislazione vigente - anche al **soggetto incaricato della revisione legale** dei compiti di **segnalazione** all'organo amministrativo per la **anticipata emersione della crisi**;
- l'**estensione** (art. 10) **alla liquidazione controllata** della regola che consente l'**apertura della procedura entro un anno dalla cessazione** dell'attività, con previsione di **deroga** al limite annuale **per l'imprenditore individuale** al fine di agevolare l'esdebitazione;
- l'integrazione del **contenuto minimo** del **piano attestato di risanamento** con la precisazione, fra le altre, dell'obbligo di specificare anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il

- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- la modifica della disciplina della **convenzione di moratoria**, attraverso la previsione di alcune regole processuali per il caso di opposizioni e con riguardo alla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento;
 - il recepimento nel codice della disciplina del **c.d. *cram-down* fiscale** contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti;
 - l'estensione della disciplina della transazione fiscale al **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** con l'inserimento nell'art. 64-*bis* del codice di un apposito comma 1 *bis* (artt. 14-17);
 - la previsione che il giudice possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare **integrazioni al piano di ristrutturazione del debito** e produrre nuovi documenti, introducendo l'istituto del **reclamo** avverso la decisione adottata dal giudice (artt. 18-20);
 - nell'ambito della disciplina sul **concordato preventivo**:
 - si introduce una specifica nozione di **valore della liquidazione** in sede di liquidazione giudiziale;
 - si interviene sul contenuto del piano di concordato, prevedendo esplicitamente, l'eventuale indicazione di **fondi rischi** e di finanziamenti garantiti da forme di **sostegno pubblico**;
 - si riduce (dal 10 al 5 per cento) la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di **proposte concorrenti**; si opera una più netta distinzione tra la **disciplina applicabile alla liquidazione** nel concordato **liquidatorio** e quella applicabile nel concordato in **continuità**;
 - si introducono modifiche alla disciplina sulle operazioni di **trasformazione, scissione o fusione** della società debitrice, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di **opporsi a tali operazioni nel corso del procedimento di omologazione**; viene introdotta una nuova disciplina concernente le **modificazioni sostanziali del piano** successive all'omologazione del concordato (art. 26);
 - si propone di trasformare l'attuale sezione VI-*bis* del Titolo IV della Parte Prima del codice in un **capo a sé stante**, il nuovo **Capo III-*bis***, rubricato "**Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società**", apportando alcune modifiche alla disciplina ivi contenuta;
 - nell'ambito della **liquidazione giudiziale**, l'introduzione di una forma di **silenzio assenso** nel caso di **pareri del comitato dei creditori** non vincolanti che non siano stati resi nei termini previsti, prevedendo altresì che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato (art. 29);

- la modifica della disciplina relativa ai **contratti preliminari per la vendita di immobili** e ai **rapporti di lavoro subordinato** nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale (art. 32);
- nell'ambito del procedimento di formazione e della resa esecutiva dello stato passivo, la previsione della facoltà per il debitore di **intervenire e proporre impugnazione**, secondo quanto disposto dall'art. 206, **nei procedimenti** aventi ad oggetto le domande **di restituzione o di rivendicazione** (art. 34);
- il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, prevedendo che **il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma** presentato e modificando la disciplina concernente il **rispetto dei termini** della procedura e **i relativi effetti** (art. 35);
- con riferimento al concordato nell'ambito della liquidazione giudiziale la previsione della facoltà per il tribunale, a determinate condizioni, di **omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici** (c.d. *cram down*) (art. 39);
- la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una **domanda unica o più domande tra loro coordinate** ovvero una domanda autonoma (art. 39);
- la previsione della facoltà per la corte d'appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di **sospendere la liquidazione dell'attivo** oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti; la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione (art. 39);
- l'introduzione di alcune modifiche agli artt. 269-277 del codice, in materia di **liquidazione controllata**, prevedendo una specifica disciplina dei **crediti prededucibili** (art. 41);
- l'introduzione di un **meccanismo di sospensione della decisione sull'esdebitazione** per liquidazione giudiziale, nel caso in cui sia in corso un **procedimento penale** nei confronti dell'interessato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa; si modifica inoltre il procedimento per la concessione del beneficio (art. 42);
- l'individuazione delle **condizioni impeditive** per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 43);
- la previsione, nell'ambito della disciplina relativa ai **gruppi di imprese**, di una specifica disciplina in materia di separazione delle procedure (art. 45);
- le modifiche alla disciplina relativa all'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in particolare in merito ai **requisiti per l'iscrizione e la permanenza** nell'elenco, all'assolvimento di **obblighi formativi** e ai criteri di nomina da parte dell'autorità giudiziaria (art. 50).

Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere il 12 luglio 2024 e assegnato “con riserva”, in assenza del prescritto parere del Consiglio di Stato. Il termine per l’espressione del parere parlamentare è fissato al **24 agosto 2024**.

SCHEDE DI LETTURA

Articoli 1-4

(Modifiche al codice della crisi di impresa relativamente all'ambito di applicazione e definizioni, ai principi generali, alla pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure, nonché ai principi di carattere processuale – Titolo I, Capi I-II, Sezioni I-II-III)

Gli **articoli da 1 a 4** recano modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capi I e II (Sezioni I-III) del codice della crisi d'impresa (D. Lgs. n. 14 del 2019) relativamente all'**ambito di applicazione** e alle **definizioni** utilizzate nel provvedimento, ai **principi generali**, alla **pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure**, nonché ai **principi di carattere processuale**.

L'**articolo 1** reca modifiche all'articolo 2 del **codice della crisi d'impresa**, ricompreso nella Parte Prima, Titolo I, Capo I, del codice e contenente disposizioni in merito all'**ambito di applicazione e alle definizioni** in esso utilizzate.

In particolare, il **comma 1, con le lettere da a) ad f)**, interviene sull'articolo 2, comma 1, del codice, concernente le '**Definizioni**', apportando le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** novella la lettera *e)* del suddetto articolo 2 del codice della crisi d'impresa, al fine di chiarire meglio la definizione di '**consumatore**', con l'obiettivo di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore. Nella Relazione illustrativa si sottolinea come l'intervento si renda necessario in quanto tale procedura non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il debitore. Si reputa quindi necessario esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La precisazione - prosegue la Relazione - non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta, sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione;
- la **lettera b)** integra la lettera *m-bis)* del medesimo articolo 2 del codice al fine di puntualizzare meglio la nozione di '**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**' (quasi tutti interessati dall'armonizzazione di cui alla Direttiva *Insolvency*) chiarendo che le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata non vi rientrano, come non

rientravano nei ‘quadri’ di ristrutturazione che il termine ‘strumenti’ ha inteso sostituire;

- la **lettera c)** interviene sulla lettera *n)* dell’articolo 2 del codice, sostituendo il termine ‘**albo**’ con il termine ‘**elenco**’, al fine di coordinarlo con le modifiche apportate, nel medesimo senso, all’articolo 356 CCII. Ciò, spiega la Relazione illustrativa, al fine di evitare l’eventuale confusione tra gli albi (che contraddistinguono le attività organizzate in ordini professionali) e lo strumento in questione, funzionale alla selezione e raccolta delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza, tra le quali non vi sono solo professioni ordinistiche;
- la **lettera d)** interviene sulla nozione di ‘**professionista indipendente**’ (di cui alla lettera *o)* dell’articolo 2 del codice), che viene novellata al fine di puntualizzare le caratteristiche di indipendenza che devono contraddistinguere tale funzione e di chiarire che il professionista in questione, oltre ad essere iscritto al registro dei revisori ed all’elenco dei gestori della crisi, deve essere iscritto agli albi di avvocati, commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro (o di società o studi associati tra professionisti dei medesimi ordini), come già previsto nella legge fallimentare. La Relazione illustrativa sottolinea come l’assenza di riferimenti alle professioni ordinistiche, unitamente alla circostanza che possono essere iscritti all’albo (ora ‘elenco’), anche coloro che hanno svolto funzioni di direzione e controllo in società, può dare, rispetto al passato, minori garanzie in ordine alla professionalità necessaria rispetto alle funzioni attribuite al professionista indipendente;
- la **lettera e)** novella la lettera *p)* del medesimo articolo 2, con l’obiettivo di chiarire i dubbi sorti sulla nozione di ‘**misure protettive**’, a tal fine prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all’articolo 54, lettera *a)*, che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori, ma anche mere condotte, ivi comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione;
- infine, la **lettera f)** novella la lettera *q)* del medesimo articolo 2 del codice, contenente la definizione di ‘**misure cautelari**’, al fine di precisare che tali misure sono funzionali anche ad assicurare l’attuazione delle decisioni adottate nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, per uniformare la definizione generale a quella emergente dalle disposizioni dettate dall’articolo 54. La norma - precisa la Relazione - evoca il disposto dell’art. 700 c.p.c., seppur utilizzando volutamente, in luogo dell’espressione ‘assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione’, contenuta nel codice di rito, quella, diversa, di ‘assicurare provvisoriamente l’attuazione della sentenza’ che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il piano. Si vuole in tal modo sottolineare che il contenuto della misura richiesta non è propriamente anticipatorio e non si

avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né la nomina di un curatore provvisorio, né altre misure consimili.

L'**articolo 2** dello schema di decreto in esame reca modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del codice della crisi d'impresa, contenente la disciplina dei **Principi generali**.

In particolare, il **comma 1** novella il comma 4 dell'articolo 3 del codice menzionato, concernente l'*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa* e contenente le indicazioni generali, fornite alle imprese in attuazione della direttiva *Insolvency*, perché si muniscano di **efficaci strumenti di analisi** della propria situazione al fine di poter **prevedere l'emersione della crisi** agendo tempestivamente per scongiurarla e/o risolverla (c.d. allerta precoce).

La Relazione illustrativa allo schema in esame precisa che l'articolo 3 del codice della crisi d'impresa non contiene indicatori di una crisi in atto, ma piuttosto suggerisce quel che occorre per prevederla e prevenirla, in modo che possibilmente non si manifesti affatto.

La novella recata al predetto comma 4 chiarisce che i segnali elencati al suo interno servono ad agevolare, **anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza**, la «previsione» di cui al comma 3, e perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva.

In tal modo, sottolinea la Relazione illustrativa, si intende ribadire e precisare l'intento del legislatore delegato in sede di attuazione della direttiva, finalizzato a fornire all'imprenditore strumenti di monitoraggio della propria attività sia tramite l'adozione di misure idonee di rilevazione della crisi già in atto, ma anche con l'individuazione di segnali che, considerati e valutati tempestivamente, consentono di evitare la situazione di difficoltà.

Il **comma 2** novella i commi 1 e 4 dell'articolo 4 del codice della crisi d'impresa, concernente i *Doveri delle parti*.

In particolare, la **lettera a)** interviene sul comma 1 per precisare che i doveri contemplati nella disposizione riguardano non solo il debitore e i creditori che partecipano alle trattative che precedono gli strumenti di regolazione della crisi, **ma anche altri 'soggetti interessati'** (ad esempio i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali), al fine di evitare fraintendimenti sul ruolo e sui doveri gravanti sui soggetti coinvolti a vario titolo nella regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La **lettera b)** novella il comma 4, anche in tal caso al fine di assoggettare **tutti gli interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza** (e non solo i creditori come attualmente previsto), nei doveri ivi previsti (leale collaborazione con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi

nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa; obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite).

L'**articolo 3** dello schema di decreto in esame novella gli articoli *5-bis* e 6 del codice della crisi d'impresa, contenuti entrambi nella sua Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, concernente disposizioni sulla **Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure**.

Nel dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 3** interviene sul citato articolo *5-bis*, che disciplina la **pubblicazione delle informazioni e lista di controllo**.

Nel novellare tale articolo, la **lettera a)** sostituisce il comma 2, primo periodo, rafforzando il ruolo e l'utilizzo del **test pratico di risanamento** previsto, nell'ambito della composizione negoziata, dall'articolo 13, comma 2.

In base alla Relazione illustrative si intende rendere tale test uno strumento generale di analisi delle condizioni di salute dell'impresa, sempre utilizzabile dall'imprenditore, quindi a prescindere dall'apertura delle trattative della composizione negoziata, perseguendo in tal modo una migliore attuazione dei principi dettati dalla direttiva *Insolvency* sulla predisposizione di sistemi di aiuto alle imprese per l'efficace risoluzione delle situazioni di difficoltà.

In coerenza con le modifiche introdotte dalla lettera *a)*, la **lettera b)** modifica la rubrica dell'articolo *5-bis* al fine di menzionarvi il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il **comma 2 dell'articolo 3** novella, invece, l'articolo 6 del codice della crisi d'impresa, che disciplina la **Preeducibilità dei crediti**.

La **lettera a)** interviene sul predetto articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *d)* del codice, al fine, rispettivamente, di:

- chiarire che la preeducibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'organismo di composizione della crisi, ma **anche da soggetti diversi** per le prestazioni rese **nell'esercizio delle funzioni** attribuite al medesimo organismo (ad esempio, come avviene nei casi in cui nella liquidazione controllata venga nominato come liquidatore un professionista e non un OCC);
- **adeguare la terminologia** ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale il riferimento alle 'procedure concorsuali' è sostituito da quello alla 'liquidazione giudiziale' e agli 'strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza'.

La **lettera b)** novella l'articolo 6, comma 2, del codice, al fine di puntualizzare che la preeducazione è connessa all'**apertura del concorso** e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e **permane anche quando più procedure si susseguono**, con o senza soluzione di continuità.

L'**articolo 4** dello schema di decreto in esame novella gli articoli 7, 9 e 10 del codice della crisi d'impresa, contenuti nella sua Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III e recante i **Principi di carattere processuale**.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 7 del codice, che disciplina la *Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza*.

In coordinamento con le modifiche apportate agli articoli 73 e 83 del codice in materia di sovraindebitamento, la disposizione in esame **elimina** dal comma 3 dell'articolo 7 del medesimo codice **il riferimento alla 'conversione'**. Come si preciserà nell'analisi delle modifiche apportate al piano del consumatore ed al concordato minore, il procedimento di passaggio da tali procedure alla liquidazione controllata è stato modificato ai fini del coordinamento con la natura collegiale della sentenza che apre la procedura liquidatoria e con il relativo procedimento, con l'obiettivo di evitare problemi applicativi.

Il **comma 2** dell'articolo 4 dello schema in esame modifica l'articolo 9 del codice della crisi d'impresa, concernente la *Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale*, al fine di **adeguare la terminologia ivi utilizzata** a quella derivante dall'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, che non si riferisce alle 'procedure concorsuali', ma agli 'strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza' ed ai relativi procedimenti.

Il **comma 3** novella l'articolo 10 del codice della crisi d'impresa, concernente le *Comunicazioni telematiche*, al fine di adeguarlo agli **esistenti sistemi di creazione e raccolta dei domicili digitali**, coordinandola con le disposizioni del **processo civile telematico**.

Come si legge dalla Relazione, l'intento è quello, in particolare, di migliorare la funzione del medesimo articolo 10 quale **norma generale sulle forme e gli obblighi di comunicazione esistenti da parte e nei confronti dei creditori, del debitore e degli organi della procedura**. Si intende in tal modo riconnettere all'articolo 10 funzione di **norma di principio** alla quale rinviare in ogni altra disposizione del codice che prevede obblighi di comunicazione, per evitare difformità applicative e semplificare l'impianto normativo.

Più nel dettaglio:

la **lettera a)** prevede che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice siano effettuate con **modalità telematiche** nei confronti dei soggetti titolari di **domicilio digitale** risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD);

la **lettera b)** stabilisce che i creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, IPA o INAD, debbano indicare agli organi della procedura l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. Viene, in sostanza, eliminata la previsione del vigente comma 2, che impone al professionista che gestisce la procedura la creazione di un domicilio digitale da assegnare a quei creditori che non hanno l'obbligo di munirsene, ai creditori residenti all'estero e al debitore. Tale disposizione, si legge nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame, produce oneri a carico di tutti i creditori o, in caso di mancanza di attivo, dell'Erario. Al fine di rendere le procedure meno costose, più efficaci ed efficienti, come richiesto dalla Direttiva *Insolvency*, si ritiene necessario **ripristinare**² l'**obbligo dei creditori** di munirsi di **domicilio digitale** per ricevere le comunicazioni inviate nel corso della procedura, ponendo il corrispondente onere a carico del singolo soggetto interessato piuttosto che della massa dei creditori o dell'Erario. Tale modifica risulta coerente con la previsione del deposito nel fascicolo informatico in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, che accelera la procedura ed elimina incombenti ed oneri poco utili rispetto ai soggetti disinteressati dell'andamento della procedura;

la **lettera c)** introduce il nuovo comma 2-*bis*, al fine di stabilire l'**obbligo** del debitore, degli amministratori e dei liquidatori delle società assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, **di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni**. Tale obbligo, attualmente previsto dall'articolo 149 del codice della crisi di impresa, con riferimento alla residenza o al domicilio, viene inserito nell'articolo 10 in quanto norma generale applicabile anche alla liquidazione controllata;

la **lettera d)** stabilisce che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*, siano eseguite mediante **deposito nel fascicolo informatico**;

infine la **lettera e)**, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 199 (per le quali *cfr. oltre*), **abroga** il vigente comma 6, che disciplina il **regime delle spese di attivazione del domicilio digitale da parte della cancelleria del tribunale** previsto dal citato articolo 199.

² Si ricorda che l'obbligo di attivazione della posta elettronica certificata in capo ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni per le comunicazioni poste dalla legge a carico del curatore e il deposito in cancelleria quale modalità di comunicazione in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo o di mal funzionamento della posta comunicata erano previsti dall'articolo 31-bis della legge fallimentare, inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 5

(Composizione negoziata della crisi - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 5** reca una serie di novelle alla disciplina sulla **composizione negoziata della crisi** contenuta nella Parte Prima, Titolo II, Capo I del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La **composizione negoziata della crisi** è disciplinata dal Titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), come riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i decreti-legge n. 118/2021 e n. 152/2021).

Obiettivo della composizione negoziata è quello di **superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza**.

Si tratta di in una **procedura stragiudiziale**, da attivare presso la Camera di commercio, e prevede il **coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore** a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una **relazione che viene inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore**. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di **agevolazioni fiscali** e di **misure protettive** a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.

Una specifica disciplina è dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai **gruppi di imprese**, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle **imprese di minori dimensioni**.

Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** (v. **articolo 6 del presente schema di decreto**).

È inoltre disciplinato un sistema di **segnalazioni** per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari (v. **articolo 7 del presente schema di decreto**).

L'**articolo 5, comma 1, lettera a)** dello schema di decreto in esame, propone una novella all'articolo 12, comma 1, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di chiarire che può accedere alla composizione negoziata **anche l'impresa che versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**, tale da renderne probabile la crisi o lo stato di insolvenza.

La **lettera b)**, modificando il comma 3 del medesimo articolo 12, prevede che, nell'ambito della composizione negoziata, in caso di richiesta delle **misure protettive e cautelari** (art. 19 del codice) o di richiesta al tribunale a **contrarre**

finanziamenti (art. 22), si applichi il solo comma 2 dell'articolo 38 del codice medesimo. Tale comma 2 stabilisce che l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

Secondo la **relazione illustrativa**, la novella mira a chiarire che l'applicabilità dell'articolo 38 (concernente l'iniziativa del pubblico ministero) alle fasi giurisdizionali, disciplinate dai richiamati articoli 19 e 22 del codice, riguardi il **solo giudice della causa**, che segnala al PM la situazione di insolvenza emersa nel corso della causa medesima.

Il **comma 2** interviene sulla disciplina inerente alle **modalità di individuazione degli esperti delle composizioni negoziate**. Tali esperti sono inseriti negli elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato. A tal fine la disposizione in parola propone novelle all'art. 13 del codice al fine di valorizzare l'esperienza in precedenti composizioni e il relativo esito. A tal fine l'esperto è tenuto ad **aggiornare il proprio curriculum indicando anche gli esiti delle precedenti esperienze di composizione negoziata**.

Il **comma 3** novella la disciplina concernente i **requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti** contenuta nell'art. 16 del codice.

Si stabilisce, in primo luogo, che l'attività eventualmente condotta dall'esperto dopo la composizione, quando tale attività sia di completamento della procedura seguita dall'esperto, **rientri a pieno titolo nell'incarico conferito**. A tale attività, quindi, non si applica il regime di incompatibilità (della durata di due anni) previsto dal medesimo art. 16, al comma 1 (**lettera a**)).

Si prevede, inoltre, che l'esperto, nei propri pareri, dia conto delle attività - già svolte o che intenda svolgere - finalizzate al buon andamento delle trattative che coinvolgono i creditori, l'imprenditore ed altri soggetti interessati (**lettera b**) che inserisce un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 16).

La **lettera c**) del **comma 3** modifica il comma 5 dell'art. 16 del codice. Tale comma riguarda la partecipazione delle banche, degli intermediari finanziari, e dei cessionari al procedimento della composizione negoziata. Il testo novellato conferma (rispetto alle disposizioni vigenti) che l'accesso alla composizione negoziata, non implica la sospensione o la revoca delle linee di credito in favore dell'imprenditore, anche da parte dei soggetti sopra menzionati. La novella in esame specifica, in più, che l'accesso alla composizione negoziata **non è ragione di una diversa classificazione del credito**. Ai fini della classificazione del credito, prosegue il testo novellato, si deve tenere conto, di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale. La sospensione delle linee di credito **in applicazione della disciplina prudenziale** deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa e deve essere specificamente **motivata** da parte degli istituti bancari.

Al riguardo, si vedano anche le modifiche, di analogo tenore, all'articolo 18, comma 5, del codice.

Per quanto concerne la disciplina prudenziale applicabile, si rammenta brevemente il regolamento (UE) 2013/575, le relative linee guida dell'Autorità bancaria europea (EBE) e le circolari della Banca d'Italia (in particolare la circolare n. 285/2013).

Il testo come novellato prevede, inoltre, che la **prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità dei medesimi istituti bancari**.

Come rilevato dalla **relazione illustrativa**, tale ultima previsione mira a tutelare gli istituti bancari "dalla possibilità di future azioni di abusiva concessione del credito, così indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all'impresa".

Sulla disciplina dell'**accesso e funzionamento della composizione negoziata**, recata dall'art. 17, del codice interviene il **comma 4**.

Le novelle contenute nella **lettera a)** riguardano i **documenti che l'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica** al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. A seguito delle modifiche in esame si specifica debbano essere inseriti i bilanci "**approvati**" (laddove il testo vigente riporta la semplice dicitura "bilanci") negli ultimi tre esercizi. Ove l'imprenditore sia tenuto al deposito dei bilanci presso l'ufficio del registro delle imprese è richiesto - oltre alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta - il deposito della situazione **economico-patrimoniale** e finanziaria (laddove il testo vigente fa riferimento alla "situazione patrimoniale") aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza. Qualora i **bilanci non siano stati approvati**, il testo come modificato richiede il **deposito della proposta di bilancio o della situazione economico-patrimoniale**. Ulteriore modifica (all'art. 17, comma 3, lett. *d*), del codice) prevede che, al momento della richiesta di accesso, l'imprenditore **dichiari di non aver presentato domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e che non sussistano, nei suoi confronti, ricorsi pendenti relativi ad una liquidazione giudiziale**. Con la novella si vuole precludere il percorso stragiudiziale solamente alle imprese che abbiano scelto di intraprendere, in precedenza, il percorso giudiziale; se la liquidazione giudiziale è richiesta da uno o più creditori, tale accesso non è precluso e l'imprenditore è chiamato a dichiarare la sussistenza eventuale di ricorsi pendenti.

Con l'introduzione (**lettera b)**) di un nuovo comma *3-bis* dell'articolo 17 del codice si prevede che l'imprenditore che presenti l'istanza di accesso alla composizione negoziata possa depositare una **dichiarazione** con la quale attesti di aver richiesto, almeno **10 giorni prima della presentazione dell'istanza** suddetta, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi. Si tratta delle certificazioni da depositare ai sensi delle lettere *e), f), g)* del medesimo comma 3 dell'articolo 17 del codice.

La **lettera c)**, modificando il comma 5 dell'art. 17, stabilisce che l'imprenditore che partecipi personalmente alle trattative - eventualmente assistito da consulenti

- **debba informare l'esperto sull'andamento di tali trattative condotte in assenza dell'esperto medesimo.**

La **lettera d)**, modificando il comma 6 del medesimo art. 17 del codice, stabilisce che la **sostituzione dell'esperto** possa avvenire su **segnalazione di due o più parti**, oltre che su segnalazione dell'imprenditore.

La **lettera e)**, modificando il comma 7, interviene sulla disciplina inerente alla **proroga dell'incarico dell'esperto**, richiesta dall'imprenditore o dalle parti con le quali sono in corso le trattative. Si prevede (in aggiunta a quanto stabilito a legislazione vigente) che tale proroga possa essere decisa in **pendenza di un procedimento giurisdizionale** (inerente alle misure protettive o cautelari) ovvero nel corso dell'**attuazione un provvedimento** per il buon esito della negoziazione. La novella prevede, altresì, che della proroga dell'incarico si dia menzione sulla piattaforma unica nazionale, a cura dell'esperto stesso.

L'art. 17, comma 7, del codice prevede che **l'incarico conferito all'esperto si considera concluso** se, decorsi **180 giorni** dalla accettazione della nomina, le parti non abbiano individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione alle criticità alla base del tentativo di composizione. L'incarico può proseguire **per non oltre 180 giorni**.

Si rammenta, inoltre, che la **piattaforma telematica nazionale** è stata istituita ai fini dell'accesso alla composizione negoziata ed è collegata ad altre banche dati pubbliche (articoli 13-15 del codice).

La **lettera f)**, modificando il comma 8, specifica che la **relazione finale redatta dall'esperto** al termine dell'incarico debba tener conto di quanto stabilito dal [decreto 28 settembre 2021](#) (concernente la composizione negoziata) del Ministero della giustizia, come aggiornato dal decreto dirigenziale 21 marzo 2023. Tale decreto è previsto dall'art. 13 del codice della crisi a cui la disposizione in esame rinvia. Si dispone, altresì, circa l'**archiviazione dell'istanza**, a cura del segretario generale della camera di commercio.

Il **comma 5** contiene modifiche all'art. 18 del codice sulle **misure protettive**.

Tali **misure protettive** limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'art. 18 riconosce all'imprenditore la possibilità di richiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, misure protettive. L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, né può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

La riscrittura del comma 1 dell'art. 18 prevede che le **misure protettive del patrimonio** possono assumere carattere generalizzato, operando nei confronti di **tutti i creditori**, oppure **limitato ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori**.

Viene inoltre novellato il comma 5 e aggiunto un ulteriore comma *5-bis* al citato art. 18. Il comma 5, nel testo vigente, stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare gli adempimenti relativi ai contratti pendenti in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione della richiesta delle misure protettive. I medesimi creditori possono **sospendere** l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza, fino alla conferma delle misure richieste.

Con la **novella** in esame: si include, nella nozione di creditori, il riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, ai loro mandatari e ai cessionari dei loro crediti; si esplicita il **divieto di revoca delle linee di credito già accordate, salva l'applicazione della disciplina prudenziale**; si prevede che la prosecuzione del rapporto **non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario** (v. anche le modifiche all'art. 16).

Il nuovo comma *5-bis* dell'art. 18 prevede che le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti a cui si applichino misure protettive confermate, **non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito** accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, fatta salva, se del caso, l'**applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale**. La disposizione pone in capo ai suddetti soggetti l'onere di dimostrare che le sospensioni conseguano all'applicazione di tale disciplina prudenziale. Anche in questo caso, la **prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario**.

Il **comma 6** propone modifiche all'art. 19 del codice sul **procedimento relativo alle misure protettive e cautelari**.

Tale art. 19 prevede, al comma 1, che l'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio sia richiesta dall'imprenditore con ricorso al tribunale competente. Entro il termine di 30 giorni l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive. **La lettera a) del comma in esame riduce il suddetto termine a 20 giorni**.

Il medesimo art. 19 individua gli atti che l'imprenditore deve depositare ai fini della richiesta delle misure protettive e cautelari in parola. A tali disposizioni, la **lettera b) del comma 6** apporta modifiche di carattere sostanzialmente analogo a quelle apportate all'art. 16, riferendosi ai bilanci "approvati", e alla "situazione economico-patrimoniale" e disciplinando il caso di mancata approvazione dei bilanci.

La **lettera c)**, modificando comma 3 dell'art. 19, prevede che il **decreto che stabilisce la data dell'udienza** per decidere sulle misure protettive **sia trasmesso, per estratto, all'ufficio del registro delle imprese**. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto, nonché la data dell'udienza. Il tribunale può inoltre prescrivere, secondo il testo novellato, **ulteriori forme di pubblicità** e specificate i **destinatari** di tali ulteriori forme di pubblicità, utili a rendere più

celere il procedimento. Si prevede che gli effetti delle misure protettive cessino in caso di mancata fissazione della data dell'udienza.

Come rilevato dalla **relazione illustrativa**, l'estratto del decreto contiene tutti gli elementi idonei a rendere possibile la partecipazione all'udienza e si configura, di conseguenza, quale forma di pubblicità ulteriore rispetto alla pubblicazione nel registro del numero di ruolo.

La **lettera d)** interviene sul comma 4 dell'art. 19 in materia di **attività dell'esperto**. Si prevede, in particolare, che l'esperto **informi il tribunale sul complesso delle misure** che intenda intraprendere.

La **lettera e)**, modificando il comma 5, chiarisce che la **proroga delle misure protettive può essere richiesta dal debitore o dalle parti interessate al risanamento**.

La **lettera f)**, integrando il comma 6, stabilisce che l'abbreviazione della durata delle misure protettive può essere stabilita anche dal giudice che le ha prorogate.

Il **comma 7** modifica l'articolo 21 del codice attribuendo all'imprenditore, che mantiene la gestione dell'impresa nel periodo in cui siano ancora pendenti le trattative, il compito di **effettuare le scelte** per il superamento della situazione di insolvenza e che tali scelte siano informate all'esigenza di **tutela dei creditori**.

Il **comma 8** modifica l'art. 22 del codice sulle **autorizzazioni del tribunale**.

La novella in parola prevede, tra l'altro, che il tribunale possa autorizzare l'imprenditore (su richiesta dell'imprenditore medesimo e per la tutela della continuità aziendale ed il soddisfacimento dei creditori) a contrarre finanziamenti "in qualsiasi forma", compresa la richiesta di emissione di garanzie o la riattivazione di linee di credito sospese, al (solo) fine del **riconoscimento della prededuzione**.

Secondo quanto rappresentato dalla **relazione illustrativa**, nel testo novellato, quindi, "l'intervento del tribunale è previsto e concepito solo per ottenere la prededucibilità dei crediti scaturenti dall'atto autorizzato".

Si propone quindi l'inserimento di due nuovi commi *1-bis* e *1-ter* nell'art. 22. Vi si prevede che le autorizzazioni in parola possano essere **attuata prima o anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata**, quando previsto dal tribunale o indicato nella relazione dell'esperto. Inoltre, la prededucibilità opera indipendentemente dall'esito della composizione negoziata, permanendo anche quando si susseguano più procedure. Nell'ambito del procedimento relativo a tali autorizzazioni, **il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti** (lo stabilisce la novella).

Il **comma 9** interviene sulla disciplina relativa alla **conclusione delle trattative** (art. 23 del codice). Tale articolo contempla, tra i possibili esiti delle trattative, un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice), da far omologare al tribunale. In tal caso occorre che i crediti dei creditori aderenti, appartenenti ad una categoria, rappresentino il 60% di tutti i creditori appartenenti alla categoria (in luogo del 75% richiesto in generale per la ristrutturazione dei debiti). Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, la novella pone la condizione

che la domanda di omologazione sia proposta **entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione dell'esperto** per ottenere la suddetta riduzione al 60%. Un nuovo comma aggiuntivo *2-ter* stabilisce che le soluzioni contemplate dall'articolo 23 per la conclusione delle trattative possono intervenire anche **nel corso delle trattative o a conclusione della composizione negoziata**. Si prevede, inoltre, che la **firma dell'esperto** possa intervenire successivamente.

Inoltre, viene introdotto un nuovo comma *2-bis* nell'art. 23 che consente all'imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare una **proposta di accordo transattivo rivolta alle agenzie fiscali**. Tale proposta prevede il **pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori**. Si specifica che tale disciplina non è applicabile a risorse proprie dell'UE. La proposta deve essere corredata di una relazione che ne attesti la convenienza per il creditore pubblico. L'accordo deve essere sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto. Produce effetti con il suo **deposito presso il tribunale**.

La disposizione individua, inoltre, gli uffici competenti a sottoscrivere l'accordo in parola: per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale; per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.

Il **giudice**, previa verifica della regolarità della documentazione depositata, autorizza l'esecuzione dell'accordo con **decreto** ovvero dichiara che l'accordo è privo di effetti.

Sono causa di **risoluzione** dell'accordo:

- l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata
- l'accertamento dello stato di insolvenza
- la mancata esecuzione da parte dell'imprenditore dei pagamenti dovuti entro sessanta giorni dalle scadenze ivi previste.

Il **comma 10** modifica all'art. 24 del codice contenuta nel **comma 10** sulla **conservazione degli effetti degli atti autorizzati** (ai sensi dell'art. 22) **dal tribunale**.

Il **comma 11** modifica l'art. *25-bis* sui **benefici fiscali** in favore dell'imprenditore che abbia attivato la procedura di composizione negoziata. Sono qui introdotte nel corpo del codice norme recate dall'art. 38, commi 1 e 2, del d.l. n. 13 del 2023, convertito dalla l. n. 41 del 2023 (cfr. il relativo [dossier di documentazione](#)).

Si prevede, in particolare, il maggior frazionamento dei debiti fiscali **fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa**.

Ai sensi del richiamato articolo *25-bis*, comma 4, del codice, nel caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di composizione negoziata della

crisi, previa richiesta dell'imprenditore, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, l'Agenzia delle entrate concede un piano di dilazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

Ulteriore integrazione riguarda il comma 5 dell'art. 25-*bis* medesimo. Tale integrazione intende agevolare i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti. Tali creditori possono **emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva** (prevista dall'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento, dalla **data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi**.

Il **comma 12** propone modifiche alla disciplina sul **compenso dovuto all'esperto** recata dall'art. 25-*ter*.

La misura del compenso è stabilita dal comma 1 del suddetto art. 25-*ter*, (non modificato dallo schema di decreto in esame).

Si propone novella al comma 2 dell'art. 25-*ter* il quale stabilisce che in caso di composizione negoziata condotta in modo **unitario** nei confronti delle imprese (tutte o alcune) che hanno presentato l'istanza, il compenso dell'esperto designato sia determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della **"singola impresa"** (secondo terminologia introdotta dalla novella in esame) del gruppo unitario suddetto. Con la medesima novella **si prevede, inoltre, che tale criterio non debba essere adottato in via esclusiva**.

Ulteriore novella di coordinamento riguarda il comma 3 che stabilisce che il compenso dell'esperto non debba essere comunque inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. Il comma 8 del medesimo art. 25-*ter* prevede una **deroga a tali misure minime e massime**. Le disposizioni in esame novellano tale disciplina prevedendo un **compenso compreso tra euro 500,00 ed euro 5.000,00**, in ragione delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto (come nel testo vigente) o quando l'esperto non incontra le altre parti, prospettando le possibili strategie di risanamento, quando si ritenga che tali prospettive di risanamento siano concrete (art. 17, comma 5, terzo periodo, del codice).

Si rammenta che il testo vigente prevede che il compenso sia liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

Una modifica al comma 11 dell'art. 25-*ter* stabilisce che l'**accordo sul compenso tra impresa ed esperto sia nullo se interviene prima di 120 giorni dal primo incontro con l'imprenditore**, salvo chiusura delle trattative prima della scadenza del suddetto termine.

Secondo la **relazione illustrativa** la novella tiene conto del fatto che il compenso dell'esperto sia determinato in ragione dell'opera prestata e della complessità delle trattative, elementi non pienamente apprezzabili prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni.

Il **comma 13** prevede modifiche all'art. 25-*quater* del codice concernente le **imprese di minori dimensioni** ("sotto soglia") al fine di adeguare la disciplina ivi prevista alle novelle proposte dal **presente articolo 5** ad altri articoli del codice. La novella, tra l'altro, adegua il contenuto della disciplina per le imprese sotto soglia all'articolo 23 come novellato (sulla conclusione delle trattative) ed introduce, tra le disposizioni applicabili alle medesime imprese sotto soglia, il riferimento all'art. 23, comma 2-bis sulla proposta di accordo con le Agenzia fiscali (vedi **comma 9 del presente articolo 5**).

Il **comma 14** propone una novella all'art. 25-*quinquies* sui **limiti di accesso alla composizione negoziata**. La novella, mantenendo i limiti per l'accesso previsti a legislazione vigente, chiarisce che la domanda di composizione negoziata non può essere presentata in **pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso alla regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

Tale modifica è introdotta per coordinamento con le modifiche all'art. 17 proposte dal **comma 4** (v. *supra*).

Articolo 6

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'articolo 6 propone novelle alla disciplina sul **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata**, contenuta nel Capo II del Titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il Capo II del Titolo II in epigrafe si compone degli articoli 25-*sexies* e 25-*septies*. L'articolo 25-*sexies* reca la disciplina del **concordato semplificato**, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui **non sia possibile effettuare una composizione negoziata della crisi dell'azienda e le trattative si siano comunque svolte in modo corretto**.

L'articolo 6, comma 1, reca novelle al suddetto art. 25-*sexies*, proponendo di **espungere il riferimento all'esito "non positivo"** della composizione negoziata e chiarendo i casi al ricorrere dei quali si possa richiedere il concordato semplificato. Si propone, inoltre, una modifica al fine di stabilire che la **suddivisione dei creditori in classi**, eventualmente contenuta nella proposta di concordato semplificato, riguardi anche i **privilegiati degradati al chirografo** di cui all'art. 84, comma 5, del codice medesimo.

L'**omologazione** del concordato semplificato viene richiesta dall'imprenditore con ricorso presentato al tribunale. La novella espunge il riferimento al deposito "in cancelleria" di tale ricorso, in virtù degli obblighi generalizzati di deposito telematico. Ulteriore modifica riguarda la valutazione della proposta di concordato da parte del tribunale, il quale dovrà valutare la ritualità della proposta (come nel testo vigente) anche con riferimento, secondo la nuova formulazione, alla **corretta formazione delle classi di creditori**. La novella prevede, inoltre, che il tribunale possa concedere un **ulteriore termine per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti**. Tale termine non dovrà comunque essere **superiore a 15 giorni**.

L'articolo 25-*septies* disciplina le modalità di **liquidazione del patrimonio**, prevedendo che il tribunale, contestualmente all'emissione del decreto di omologazione del piano di liquidazione, nomini un liquidatore giudiziale. All'interno di tale articolo il **comma 2 del presente art. 6** inserisce il riferimento all'art. 115 del codice tra i richiami alla disciplina del concordato liquidatorio.

Articolo 7

(Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi - Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 7** propone novelle alla disciplina concernente **segnalazioni per la anticipata emersione della crisi**, contenuta nel Capo III del Titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 7, comma 1**, propone modifiche all'articolo 25-*octies*. Le norme ivi contenute affidano all'organo di controllo societario il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

La novella, in primo luogo, estende **anche al soggetto incaricato della revisione legale** gli obblighi di segnalazione, precisando, onde evitare segnalazioni non utili, che l'oggetto della segnalazione è la sussistenza di stato di crisi o insolvenza, e non la presenza di segnali di difficoltà o pre-crisi.

In secondo luogo, la novella prevede che la **tempestiva segnalazione** sia valutata ai fini dell'**attenuazione o esclusione della responsabilità dei medesimi organi di controllo o revisione**. Si stabilisce, inoltre, che la segnalazione è comunque da considerarsi "tempestiva" se interviene nel termine di **sessanta giorni dalla conoscenza**, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, della situazione di crisi (come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice) da parte dell'organo di controllo o di revisione.

Il **comma 2** reca una modifica all'articolo 25-*decies*, il quale prevede che le banche e gli intermediari finanziari debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Con la novella in esame si prevede che tale segnalazione debba riguardare **solo le variazioni "in senso peggiorativo"**. In aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente le medesime segnalazioni dovranno riguardare anche le **sospensioni degli affidamenti**.

Articoli 8 e 9

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli 8 e 9** incidono sulla Parte Prima, Titolo III, del codice della crisi d'impresa - rispettivamente - sostituendone la rubrica e modificandone gli articoli 27 e 28 (Capo II), concernenti la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e il trasferimento del centro degli interessi principali.

In particolare, l'**articolo 8** dello schema di decreto sostituisce la vigente rubrica del Titolo III, Parte Prima, del codice della crisi d'impresa, recante *'Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza'*, con la seguente: *Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza*.

La Relazione illustrativa sottolinea come la modifica in esame sia finalizzata a rendere il titolo della predetta rubrica più aderente al relativo contenuto, di natura strettamente processuale, precisando che al suo interno si trovano disposizioni concernenti il procedimento nell'ambito della regolazione 'giudiziale' della crisi e dell'insolvenza.

Il successivo **articolo 9** novella gli articoli 27 e 28 del codice della crisi, ricompresi nel Capo II del Titolo III e che disciplinano, rispettivamente, la *'Competenza per materia e per territorio'* e il *'Trasferimento del centro degli interessi principali'*.

In particolare, il **comma 1**, intervenendo sul citato articolo 27 del codice, precisa che la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materie di imprese opera per i procedimenti relativi alle società che siano in possesso dei requisiti dimensionali per l'accesso all'amministrazione straordinaria.

La modifica, spiega la Relazione illustrativa, è finalizzata ad eliminare i dubbi sulla portata della norma: secondo la prima interpretazione data alla disposizione - secondo la quale la predetta competenza si radicava in caso di imprese "in amministrazione straordinaria" -, per l'individuazione del tribunale competente la procedura amministrativa dettata per le grandi imprese doveva essere già aperta. Tale interpretazione - rileva la Relazione - pur basata sul dato strettamente letterale della norma, la rende priva di utilità: se infatti un'impresa ha già avuto accesso all'amministrazione straordinaria non può utilizzare gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolati dal codice. Lo scopo della norma era invece quello di radicare presso il tribunale di maggiori dimensioni, quindi maggiormente specializzato, le procedure e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza relativi alle imprese di grandi dimensioni.

Il **comma 2** inserisce nell'articolo 28 la liquidazione controllata quale procedura per cui vale la regola dell'irrelevanza ai fini della competenza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente.

Il vigente articolo 28 del codice della crisi d'impresa dispone che il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

La Relazione illustrativa precisa che la modifica proposta intende evitare il paventato rischio che un'interpretazione restrittiva dell'articolo 28 alle imprese minori di trasferire la sede legale al solo fine di scegliere il tribunale presso il quale regolare la propria insolvenza.

Articolo 10

(Cessazione dell'attività del debitore - Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina della cessazione dell'attività del debitore, novellando l'articolo 33 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 10** dello schema di decreto novella l'articolo 33 del codice della crisi d'impresa, concernente la **cessazione dell'attività del debitore**.

In particolare, il **comma unico** dell'articolo in esame, con la **lettera a)**, **estende alla liquidazione controllata** la regola (prevista per la liquidazione giudiziale) che consente **l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività**.

In tal modo si elimina, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa al provvedimento in esame, una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori.

Con l'introduzione di un **nuovo comma** all'articolo 33 del codice (operata con la **lettera b)** della disposizione in commento), viene, tuttavia, prevista una **deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale**.

L'introducendo comma 1-*bis* dell'articolo 33 stabilisce, infatti, che il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1 (un anno dalla cessazione dell'attività del debitore).

La previsione della deroga, precisa la Relazione illustrativa, è finalizzata ad agevolare l'esdebitazione dell'imprenditore individuale, coerentemente con i principi della Direttiva *Insolvency*.

Articoli 11-13

(Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale- Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli da 11 al 13** dello schema di decreto recano una serie di modifiche alla **disciplina in materia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale** contenuta nel Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il **Capo IV del Titolo III** reca la disciplina relativa **all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

In particolare:

- con riguardo alle regole sull'**iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza** la normativa riconosce la **legittimazione ad agire**: del debitore a tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, per la sola procedura di liquidazione giudiziale; del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza;
- è disciplinata la **procedura di accertamento unico** per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- sono previste **misure protettive**, richieste dal debitore alla sezione specializzata del tribunale al fine di concludere l'accordo stragiudiziale.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I (artt. 37-39) del codice della crisi d'impresa, che regola l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

Nello specifico la disposizione:

- interviene sull'articolo 37 (*Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*) prevedendo la possibilità per le *start-up* – ammesse attualmente alle sole procedure da sovraindebitamento dall'articolo 31 del d.l. n. 179 del 2012 (conv. legge n. 221 del 2012) – di accedere volontariamente anche agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice, nonché alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale (**comma 1**).

Si tratta come evidenzia la **relazione illustrativa** di ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. “non minori”. Tale possibilità del tutto volontaria è volta ad agevolare ed aumentare i possibili percorsi di risanamento di imprese che, pur essendo nelle fasi iniziali dell'attività svolta, possono essere di

dimensioni o rilevanza tali da avere bisogno di procedure maggiormente strutturate.

- modifica il comma 1 dell'articolo 39 (**Obblighi del debitore che chiede l'accesso** a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza): oltre alla mera sostituzione lessicale (coerente peraltro con la terminologia utilizzata nel corpo del codice) della formula “una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata” con quella di “una **relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria**”, si prevede che tale relazione debba essere **aggiornata con periodicità mensile**. Si tratta, come specifica la relazione illustrativa, di un intervento non solo finalizzato a garantire una più efficace vigilanza sulla gestione dell'impresa che accede ad un procedimento giurisdizionale di regolazione della crisi e dell'insolvenza ma anche volto ad allineare l'obbligo di aggiornamento a quello previsto in caso di concessione del termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), in modo da consentire, nei casi appunto di concessione del termine, la prosecuzione dell'invio delle informazioni previste prima della domanda piena.

L'articolo 12 dello schema di decreto legislativo interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II (artt. 40-53) del codice della crisi d'impresa, che disciplina il **procedimento unitario** per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea: “Il procedimento unitario rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal codice della crisi d'impresa rispetto alla quale inevitabilmente, in sede di prima applicazione, sono emersi alcuni dubbi che è stato necessario chiarire per una sua più efficace operatività e per ribadire la natura davvero unitaria, fin dal primo grado di giudizio. Inoltre, poiché si tratta di norme processuali applicabili a strumenti e procedure anche molto diversi tra loro, si ritiene opportuno, nei diversi snodi e passaggi del procedimento, precisare le peculiarità e gli effetti connessi al tipo di domanda presentata dall'impresa. L'intervento dunque intende, da un lato, risolvere le prime problematiche processuali emerse e, dall'altro, assicurare una coerenza sistematica tra il procedimento unitario e i singoli strumenti ai quali esso consente l'accesso”.

Più nel dettaglio la disposizione:

- apporta una serie di modifiche all'articolo 40 (**Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** e alla liquidazione giudiziale). Si segnala in particolare la sostituzione del riferimento all'area web riservata prevista dall'abrogando articolo 359 (*si veda art. 51 comma 1 dello schema*) con il richiamo all'attuale **portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia**, in conformità con le modalità di notifica previste dal codice di procedura civile (articolo 149-bis, come modificato dallo schema di decreto legislativo – AG 137 - correttivo a d.lgs. n. 149 del 2022, attualmente

all'esame delle Camere) in piena attuazione del processo civile telematico. Viene inoltre **individuata con precisione** (“la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41”) quale sia la **prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale** nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista. Nella relazione illustrativa si sottolinea come, in linea con tale modifica, si sia intervenuti anche sull’articolo 53 per chiarire che la domanda di uno dei soggetti legittimati che consente, in caso di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’apertura della liquidazione giudiziale, è quella che sia stata proposta, nel rispetto del termine previsto al comma 9 dell’articolo 40, nel corso del procedimento unitario in primo grado e non per la prima volta nel giudizio di reclamo.

- modifica l’articolo 44 (*Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione*) con la finalità di risolvere dubbi applicativi sorti in relazione alla c.d. **domanda prenotativa (comma 2)**.

Al fine di fugare i dubbi interpretativi sorti sulla natura degli effetti collegati alla domanda prenotativa viene allineata la disciplina dell’articolo 44 alle modifiche apportate all’articolo 46 (*si veda il comma 4 dell’art. 12 dello Schema*), inserendo la puntualizzazione sugli effetti connessi al deposito della domanda prenotativa nell’ambito di una fase del procedimento unitario che non necessariamente conduce al concordato preventivo e contemporaneamente chiarendo che l’articolo 46 è norma di per sé destinata a operare solo con riferimento alla domanda “piena” che sia volta a ottenere l’apertura della procedura di concordato. In questo modo, come precisa la relazione illustrativa, se il debitore, proponendo la domanda ex articolo 40 con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi, non sceglie lo strumento, il regime applicabile è quello, più rigido, del concordato preventivo. Vengono poi chiarite le modalità attraverso le quali il commissario compie le ricerche sulle banche dati e acquisisce la documentazione dell’impresa. Si precisa

dunque che il tribunale concede l’autorizzazione al commissario sin dal decreto di concessione del termine e quindi immediatamente, così che le verifiche in questione siano svolte con tempestività (**lett. a**). Vengono inseriti quindi tre nuovi commi nell’articolo 44: il comma 1-bis che, al fine di completare e rendere omogenea la disciplina degli effetti prodotti dall’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, prevede espressamente, anche per la domanda prenotativa, la sospensione degli obblighi dettati dal codice civile a tutela dell’integrità del capitale sociale; il comma 1-ter che chiarisce quali sono le conseguenze in caso di atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione, prevedendo l’inefficacia degli stessi e la revoca del decreto di concessione del termine; il comma 1-quater, con il quale si consente a chi propone domanda prenotativa la possibilità di avvalersi dello specifico regime applicabile allo strumento prescelto, presentando un progetto di regolazione della crisi che segua la disciplina dello strumento in questione prescelto (**lett. b**).

- interviene sull'articolo 45 (*Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini*) al fine di eliminare il riferimento al deposito del decreto "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico di atti e documenti nel processo (**comma 3**);
- modifica l'articolo 46 (*Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo*) per renderlo coerente con la sua natura di disposizione dettata in materia di concordato preventivo – come emerge dalla stessa rubrica – nella quale il riferimento al già citato articolo 44 è stato considerato asistematico e foriero di dubbi interpretativi (**comma 4**);
- apporta una serie di modifiche all'articolo 47 (*Apertura del concordato preventivo*): viene in primo luogo chiarito il contenuto delle **verifiche generali attribuite al tribunale** all'apertura del concordato e quindi precisato che anche nel concordato in continuità il controllo (di ritualità) comprende il controllo sulla corretta formazione delle classi. E' inserito nel comma 2 dell'articolo 47, una lettera *d-bis*), secondo la quale il decreto di apertura deve onerare il debitore dei medesimi obblighi informativi periodici sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che il debitore ha in caso di domanda con riserva (**comma 5**).
- interviene sull'articolo 48 (Procedimento di omologazione), ponendo, da un lato, rimedio ad un difetto di coordinamento tra le disposizioni che regolano il giudizio di omologazione del concordato preventivo e l'ipotesi di ristrutturazione trasversale, e, dall'altro, puntualizzando la tipologia di provvedimento - il decreto - con cui si fissa l'udienza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (**comma 6**);
- interviene sull'articolo 49, comma 3 (*Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale*) sostituendo il riferimento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non più attuale in ragione della sua intervenuta abrogazione, con quello ai dati contenuti nella trasmissione telematica delle fatture di cui al decreto legislativo n. 127 del 2015 (**comma 7**);
- modifica l'articolo 50 (*Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale*) eliminando l'erroneo riferimento, contenuto nel comma 6 della norma, ai termini indicati dall'articolo 35, norma che viceversa non contiene termini ma che disciplina la morte dell'imprenditore dopo l'apertura della procedura (**comma 8**);
- apporta una serie di modifiche all'articolo 51 (*Impugnazioni*). Al fine di uniformare la terminologia con quella della disciplina generale del processo civile, il riferimento alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, è sostituito con la più corretta indicazione dei "motivi"; è poi corretto un errore nella disciplina del procedimento di notifica del reclamo; si precisa, ancora la decorrenza del termine di notifica (dieci giorni dalla comunicazione del decreto). Di rilievo è la **riscrittura del comma 15 dell'articolo 51**: al fine di semplificare la disposizione e al contempo garantire opportuna evidenza alla possibilità per il giudice di

revocare l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato della parte che ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il primo periodo viene sostituito dall'inserimento di un ultimo periodo che richiama esplicitamente sia il regime generale di **regolazione delle spese di lite** di cui all'articolo 96 c.p.c. sia la revoca del patrocinio a spese dello Stato prevista dall'articolo 136, comma 2, del Testo unico in materia di spese di giustizia. Viene infine riformulata la disposizione che, in caso di mala fede del **legale rappresentante**, prevede la sua **responsabilità solidale** anche rispetto all'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater* dello stesso Testo unico.

- modifica l'articolo 53 (*Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione*) precisando che la disciplina dettata dalla norma trovi applicazione anche in tutti i casi di revoca della liquidazione giudiziale e quindi anche nell'ipotesi di omologazione del concordato preventivo. Si inserisce poi la previsione per cui le relazioni che il debitore deve redigere in caso di revoca della liquidazione giudiziale devono essere depositate presso il tribunale, e non presso la Corte d'appello.

Si tratta di un intervento che, come evidenzia la relazione illustrativa, è coerente con il fatto che, sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, è il tribunale ad esercitare la vigilanza sulla gestione dell'impresa da parte del debitore.

Viene infine modificato il comma 5 dell'articolo 53 al fine di chiarire che la domanda che consente l'apertura della liquidazione giudiziale è solo quella che sia già stata proposta in primo grado e che, come nel caso opposto, di revoca della liquidazione e omologazione del concordato, la sentenza è comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese, a cura della cancelleria della corte d'appello, che è la prima ad averne notizia.

L'articolo 13 reca modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del codice della crisi d'impresa in materia di **misure cautelari e protettive**.

In particolare la disposizione:

- apporta una serie di modifiche all'articolo 54 (*Misure cautelari e protettive*).
Si prevede, in primo luogo, che il regime delle misure cautelari trovi applicazione non già solo quando sia stata proposta una domanda "piena" o una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ma in ogni caso di pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, anche nei casi di cui agli articoli 25-*sexies* e 44 (concordato semplificato

e domanda prenotativa). Si precisa poi che la domanda di applicazione delle misure protettive può essere presentata anche nel caso di concordato semplificato e che le stesse misure possono essere chieste anche con domanda proposta dopo l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice. Si prevede, inoltre che le misure protettive atipiche possono essere chieste solo se vi è stato il deposito della proposta del piano o degli accordi. Oltre ad essere apportate, poi, modifiche di natura prettamente terminologica, si prevede che nella domanda prenotativa l'indicazione dello strumento rispetto al quale si chiede il termine di cui all'articolo 44 sia meramente facoltativa, e quindi eventuale.

- modifica l'articolo 55 (*Procedimento*) puntualizzando che le udienze relative alla conferma o concessione delle misure protettive o cautelari si tengono preferibilmente con sistemi di **videoconferenza** e definendo il procedimento applicabile alle **misure atipiche**.

Articoli 14-17

(Accordi. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione - Modifiche alla Parte Prima Titolo IV, Capi I, I-bis del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli da 14 a 17** dello schema di decreto recano una serie di modifiche alla **disciplina in materia di accordi e di piani di ristrutturazione soggetti a omologazione** di cui alla Parte I, Titolo IV, Capi I, I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il **Titolo IV** della Parte I del codice disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi:

- i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione (Capo I);
- i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (Capo I-bis)
- le procedure di sovraindebitamento (Capo II);
- il concordato preventivo (Capo III).

Tali istituti si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.

L'articolo 14 modifica la rubrica del Titolo IV, che erroneamente richiama la sola crisi, con la previsione aggiuntiva dell'insolvenza.

L'articolo 15 modifica l'articolo 56 del codice che disciplina gli accordi in esecuzione di **piani attestati di risanamento** prevedendone un **contenuto minimo obbligatorio**.

Tali Piani, oltre ad una data certa, come richiesto dalla delega, devono indicare:

- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- le principali cause della crisi,
- le strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi.

Al fine di una più compiuta regolamentazione si prevede che al piano debba essere allegata la stessa documentazione che viene richiesta al debitore che vuole accedere ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

E' richiesto che il piano sia attestato da un **professionista indipendente** e che possa essere pubblicato nel registro delle imprese.

Al fine di evitare possibili condotte opportunistiche o collusive si prevede che gli **atti unilaterali** e i **contratti** posti in essere **in esecuzione del piano** debbano essere provati per iscritto e avere data certa.

In particolare:

- si sostituisce il riferimento alla situazione economico finanziaria con quello – ricorrente nel corpo del codice - alla **situazione patrimoniale ed economico-finanziaria**;
- Viene integrato il **contenuto minimo** del piano con la precisazione fra le altre dell'obbligo di indicare anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- si sostituisce la parola "creditori" con quella, più adatta, di "**parti interessate**" che consente di includere negli accordi tutti coloro che, pur non avendo ragioni creditorie verso l'impresa, sono interessati dall'operazione di risanamento e hanno un ruolo di rilievo al suo interno.

L'**articolo 16** dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del codice della crisi d'impresa, recante disposizioni su accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi.

Il **comma 1** interviene sull'articolo 57 (*Accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi*): prevedendo l'applicazione della disciplina sulle operazioni societarie anche nell'ambito della ristrutturazione perseguita con gli accordi di ristrutturazione (**lett.a**) e consentendo al debitore di chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, ivi inclusa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili (**lett. b**).

Come si evidenzia nella relazione illustrativa l'intervento è il frutto di una riorganizzazione sistematica della disciplina degli accordi di ristrutturazione e di quella del concordato preventivo, riorganizzazione che ha portato all'eliminazione di ogni riferimento agli accordi di ristrutturazione negli articoli 99, 101 e 102, inseriti nel Capo III del Titolo IV del codice dedicato al solo concordato preventivo, e nell'inserimento, nell'articolo 57, della medesima disciplina dettata per il concordato.

Il **comma 2** modifica l'articolo 58 (*Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano*).

L'articolo 58 reca a ben vedere una puntuale disciplina in materia di risoluzione delle problematiche che possono avere origine dalla necessità di modificare in modo sostanziale il contenuto degli accordi o del piano. In particolare si prevede che se **prima dell'omologazione** intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Nel caso in cui invece **dopo l'omologazione** si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera

raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

L'intervento modificativo – come sottolinea la relazione illustrativa - ha natura esclusivamente redazionale e chiarificatrice e riguarda il procedimento attraverso il quale è consentito che dopo l'omologazione vi sia la modifica del piano o la rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione: si chiarisce infatti che l'opposizione si propone con ricorso e viene riformulato il richiamo al procedimento dell'articolo 48.

Il **comma 3** modifica l'articolo 60 (*Accordi di ristrutturazione agevolati*) chiarendo l'ambito di applicabilità dell'istituto a fronte di incertezze interpretative emerse in relazione all'espressione "**misure protettive temporanee**" attualmente utilizzata nella norma. Non potendosi distinguere tra misure protettive temporanee e non temporanee, dato che le misure protettive sono per definizione provvisorie, con lo schema in esame si propone l'inserimento del riferimento alle misure protettive di cui all'articolo 54 così ricomprendendo tra di esse tutte quelle previste e disciplinate dalla medesima norma richiamata, comprese le misure protettive atipiche.

L'articolo 60 del CCII disciplina gli **accordi di ristrutturazione agevolati**. In particolare, nel caso in cui l'imprenditore debitore:

- **non proponga la moratoria dei creditori estranei** agli accordi;
- **non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee**,

il consenso dei creditori previsto all'articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia **al 30% in luogo del 60%** del totale dei crediti.

Il **comma 4** apporta una serie di modifiche all'articolo 61 (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*).

Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall'articolo 61 codice, prevedono la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

Il comma 2 dell'articolo 61 indica che per poter accedere all'accordo a efficacia estesa è necessario che:

1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
2. l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;

4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
5. il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Infine, il comma 5 dell'articolo 61 prevede la possibilità di accedere agli accordi a efficacia estesa anche **senza la previsione delle continuità aziendale**, qualora l'imprenditore abbia debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo. In questo caso l'estensione degli effetti degli accordi è pur sempre possibile anche se non è prevista la continuità aziendale, ma esclusivamente nei confronti di creditori appartenenti alle medesime tipologie creditorie (banche e intermediari finanziari)

Oltre a modifiche di natura terminologica (**lett. a**) si interviene sul comma 3 correggendo l'erroneo riferimento alla comunicazione dell'opposizione, che va invece notificata ai creditori da parte del debitore (per consentire loro il pieno esercizio del diritto di opposizione), ed è stata altresì evidenziata la possibilità per il tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare le forme di notifica atipiche al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti (**lett. b**). Viene infine modificato il comma 5 dell'articolo 61 al solo fine di uniformare la menzione dei creditori finanziari rispetto a quella, più completa, inserita in altre parti del codice includendo espressamente i "cessionari dei crediti" degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (**lett.c**).

Il **comma 5** modifica l'articolo 62 (*Convenzione di moratoria*).

La **convenzione di moratoria**, disciplinata dall'articolo 62 codice (definita anche come "*accordo di moratoria e stand still*") ha la funzione di regolare i rapporti tra l'impresa e i propri creditori o finanziatori nel corso delle trattative, allo scopo di evitare che, durante le stesse, vi possano essere iniziative di recupero o azioni esecutive tali da compromettere il percorso ristrutturativo intrapreso.

Infatti, la convenzione di moratoria è conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Ha a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 cc, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Per poter accedere alla convenzione di moratoria è necessario rispettare **tutte le condizioni previste per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa**.

Una volta stipulata la convenzione essa deve essere comunicata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale) ai creditori non aderenti accompagnata dalla relazione del professionista indipendente che deve attestare:

- la veridicità dei dati aziendali;
- l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;

- la ricorrenza delle condizioni affinché i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infine, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti non possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Lo schema, similmente all'intervento sull'articolo 61:

- reca modifiche di natura terminologica;
- inserisce alcune regole processuali per il caso di opposizioni proposte avverso la convenzione di moratoria, come quella sulla competenza, con il rinvio all'articolo 27, e sulla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento.

Come precisa la relazione illustrativa la necessità di tali disposizioni deriva dal fatto che la convenzione di moratoria non ha natura giudiziale e quindi in caso di opposizione il tribunale è investito per la prima volta dell'esame dell'accordo raggiunto con i creditori.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 63 sulla **transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti**.

L'articolo 63 del codice disciplina l'ipotesi di transazione su crediti tributari e contributivi, limitatamente al caso in cui l'imprenditore abbia avviato le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61.

L'articolo – come evidenzia la **relazione illustrativa** - viene modificato al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l'efficacia delle disposizioni del codice in esame e dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all'individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l'adesione alla proposta.

I commi 1 e 2 consentono la presentazione della **proposta di transazione agli enti pubblici creditori** secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di **raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l'eventuale domanda di omologazione**.

Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, (conv. legge n. 103 del 2023), con le quali si prevede l'obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso.

Nel comma 4 e 5 dell'articolo 63 è recepita nel codice la disciplina del **c.d. *cram-down* fiscale** contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell'istituto in esame.

Con ***cram-down***, si intende la possibilità per il debitore, nella fase di negoziazione degli accordi, di proporre alle Agenzie fiscali e agli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria il pagamento dilazionato o addirittura solo parziale dei tributi, contributi e relativi accessori..

Il comma 6 prevede alcune **circostanze** in presenza delle quali **il *cram-down* non è consentito**. In tali ipotesi, quindi, senza l'intervento del tribunale, **gli accordi non possono essere omologati**. Non si consente quindi l'intervento del tribunale se il debitore nei cinque anni precedenti il deposito della proposta si è già avvantaggiato di accordi (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell'ambito dell'esecuzione di un accordo di ristrutturazione.

Altre condizioni impeditive del ***cram-down*** sono, congiuntamente:

- che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo dei debiti complessivi dell'impresa;
- l'esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento: si prevede che la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 gg., dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

Il **comma 7** modifica l'articolo 64 (*Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive*) al fine di rendere – come precisa la relazione illustrativa - la disciplina degli accordi di ristrutturazione omogenea e coerente con quella dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli effetti ad essi collegati ed alle norme sulla composizione negoziata.

L'art. 64 del codice prevede che dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57), agevolati (art. 60), estesi (art. 61) ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive (art. 54) relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, **non si applicano**:

- gli articoli 2446 c. 2, 3 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni;
- 2447 c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società per azioni;
- 2482-*bis* c. 4, 5, 6 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società a responsabilità limitata;
- 2482-*ter* c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società a responsabilità limitata;
- Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 64, nell'ipotesi in cui siano chieste misure protettive nel corso delle trattative (ex art. 54 c. 3) oppure siano chieste in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori **non possono in modo unilaterale**:

- rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione,
- anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande.

Un accordo in senso contrario è improduttivo di effetti.

Fermo quanto sopra (art. 64 c. 3), **i creditori interessati dalle misure protettive** non possono in modo unilaterale:

- rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione,
- né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore.

La norma precisa che si considerano essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

La **lett. a)** del comma 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 64 puntualizzando che il divieto di acquisizione di diritti di prelazione è collegato alla richiesta di azioni cautelari e protettive prevista dall'articolo 54, comma 3 (che consente all'impresa di chiedere le predette misure durante le trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione).

La **lett. b)** modifica il comma 2 precisando che la piena operatività dei doveri di gestione da parte degli amministratori (articolo 2486 cod. civ.) nel periodo antecedente a quello in cui sono sospesi, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 64, gli obblighi connessi all'integrità del capitale, deve tener conto dell'eventuale composizione negoziata instaurata prima della domanda di omologazione degli accordi. Anche l'articolo 20 del codice, infatti, prevede la non applicabilità delle disposizioni del codice civile sul capitale sospendendo ogni obbligo che

normalmente è posto a carico dell'organo gestorio in caso di perdita o riduzione del capitale al di sotto delle soglie previste dalla legge.

La **lett. c)** modifica il comma 3: si prevede quindi che in caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

La **lett. d)** modifica la rubrica dell'articolo 64 per renderla maggiormente coerente con il suo contenuto.

L'articolo 17 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I-bis del codice della crisi d'impresa, concernente il **Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**.

Il **Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** – P.R.O. è stato introdotto nel codice della crisi d'impresa dal decreto legislativo n. 83 del 2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023. In recepimento della direttiva, tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell'attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. A fronte di tali, significative agevolazioni, l'omologazione è subordinata alla approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi di creditori.

Come precisa la relazione illustrativa, gli interventi correttivi sono volti a chiarire e puntualizzare la disciplina ed alcuni passaggi procedurali del P.R.O. in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull'istituto, proprio per le novità e peculiarità che lo caratterizzano.

In particolare sono apportate una serie di modifiche all'articolo 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione):

- viene inserito il comma 1-*bis* al fine di consentire al debitore che utilizza lo strumento in questione di proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei crediti vantati;
- è eliminato dal comma 4 l'aggettivo “mera”, riferita alla ritualità della proposta;
- è modificato il comma 8 che contiene il criterio di verifica della fondatezza dell'opposizione all'omologazione proposta dal creditore dissenziente, chiarendo, il criterio temporale di riferimento per il calcolo

della soddisfazione possibile in ipotesi di liquidazione giudiziale (ovvero quello della domanda proposta dal debitore);

- è modificato il comma 9 al fine di meglio puntualizzare la disciplina applicabile al P.R.O.
- è introdotto il nuovo comma *9-bis* che, al fine di agevolare la continuità aziendale e l'efficacia dello strumento, detta la disciplina del trasferimento d'azienda previsto prima dell'omologazione del piano.

Articoli 18-20

(Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli dal 18 al 20** dello schema di decreto recano una serie di modifiche alla **disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**, contenuta nel Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il sovraindebitamento costituisce una situazione, non assoggettabile alle altre procedure concorsuali, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni del debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle in modo regolare.

Per far fronte alle situazioni di sovraindebitamento, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contempla tre forme di composizione della crisi, applicabili a tutti i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero a consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, *start-up* innovative e ogni altro debitore non soggetto alle procedure di regolazione della crisi "maggiori". Si tratta, in particolare: del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 del codice); del concordato minore (artt. 74-82 del codice); della liquidazione controllata (art. 83 e 268 e seguenti del codice).

L'**articolo 18** dello schema di decreto al **comma 1** modifica l'art. 65 del codice, rubricato «Ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento» escludendo espressamente l'applicabilità a tali procedure dell'art. 44, che regola l'istituto dell'accesso con riserva di deposito di documentazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Infine, viene inserito un nuovo comma *4-bis* nell'art. 65 del codice che consente l'accesso, da parte dell'OCC (Organismo di composizione della crisi), ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda di ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

L'accesso deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il **comma 2** modifica l'art. 66 del codice, afferente ai casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, ovvero in cui la situazione di crisi del “**gruppo familiare**” abbia un’origine comune.

Anzitutto, si **esclude la possibilità di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti** regolata dagli artt. 67-73, quando uno dei componenti della famiglia **non rivesta la qualità di consumatore**, salva la possibilità di applicazione del comma 5 dell’art. 67.

L’art. 67, comma 5, reca una norma di natura eccezionale concernente il debito garantito da ipoteca sull’abitazione principale del consumatore. In particolare, tale disposizione rende ammissibile una proposta di piano del consumatore nella quale sia previsto il rimborso, alle scadenze pattuite, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla abitazione principale del consumatore, a condizione che, alla data di deposito della domanda, il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni verso il creditore ipotecario oppure che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito scaduto.

Inoltre, si prevede la possibilità di proporre la **domanda di apertura della liquidazione controllata** anche se uno o più debitori siano nelle condizioni di accedere all’**esdebitazione del sovraindebitato incapiente** previste dall’articolo 283, laddove per almeno uno di essi sussistano i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.

Tali presupposti si sostanziano nell’attestazione, da parte dell’OCC, della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

Infine, viene modificato il quinto comma dell’art. 66 al fine di collegare la liquidazione del **compenso dell’OCC** all’ammontare dell’**attivo** anziché all’entità dei debiti.

L’**articolo 19** dello schema in esame, modifica la disciplina della **procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, contenuta negli artt. 67-73 del codice.

Tale disciplina prevede che il consumatore in stato di insolvenza può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti. La proposta può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

Il **procedimento**, che si svolge davanti al tribunale - in composizione monocratica - ha inizio con la presentazione tramite un **organismo di composizione della crisi** (costituito nel circondario del tribunale competente) della domanda. La presentazione della domanda comporta una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l’organismo di composizione della crisi deve indicare, in un’apposita

relazione, gli elementi utili a valutare la meritevolezza, l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato, i tempi e i costi della procedura.

Superato il vaglio dell'ammissibilità, il piano e la proposta sono pubblicati e comunicati ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni. Sulla base delle osservazioni ricevute dai creditori l'organismo di composizione della crisi può proporre modifiche al piano. Il giudice può accordare le **misure protettive** dirette a porre il patrimonio del debitore al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, tali da pregiudicare l'attuazione piano.

Il giudice, se ritiene ammissibile e fattibile il piano, lo omologa con sentenza. Se invece l'omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto –impugnabile- e revoca le misure protettive concesse.

Il **comma 1** modifica l'articolo 67 del codice, rubricato «*Procedura di ristrutturazione dei debiti*». Accanto a modifiche di natura meramente terminologica, viene aggiunto al comma 4 dell'art. 67 un ultimo periodo che prevede la possibilità di includere, nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore, la previsione di una **moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti**, con un termine massimo di **due anni** dall'omologazione. Si stabilisce, altresì, la spettanza degli **interessi legali** durante il periodo di moratoria.

Il **comma 2** modifica l'art. 70 del codice che reca una nuova rubrica: «*Apertura e omologazione del piano*».

Si prevede che il giudice possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare **integrazioni** al piano e produrre nuovi documenti.

Viene, inoltre, introdotto l'istituto del **reclamo** avverso la decisione adottata dal giudice ove accerti che non ricorrono le condizioni di ammissibilità. Per queste ipotesi, si prevede che:

- il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale;
- nel giudizio di reclamo, la proposta e il piano non possono essere modificati e sono applicabili le norme di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile in tema di procedimenti in camera di consiglio;
- il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato e, in caso di accoglimento del reclamo, rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Quanto, poi, alla **procedura di omologazione**, sono apportate le seguenti modifiche:

- la previsione, analogamente a quanto disposto per il concordato preventivo, che con l'omologazione del piano il giudice dichiara chiusa la procedura;
- l'introduzione nel comma 9 dell'art. 70 della previsione per cui, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente

possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla **fase di esecuzione del piano** di cui all'**art. 71** del codice, sono apportate modifiche alle **modalità di liquidazione del compenso spettante all'organismo di composizione della crisi**, prevedendo espressamente la possibilità per il giudice, in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale, di accordare un acconto sul compenso, nonché l'applicabilità del Decreto interministeriale 24 settembre 2014, n. 202, che reca i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Viene, inoltre, chiarito che nella determinazione del compenso il giudice deve tenere conto dell'attività concretamente svolta (**comma 3**).

Ulteriori modifiche afferiscono all'istituto della **revoca della sentenza di omologazione** regolato **dall'art. 72** del codice. Conformemente a quanto previsto per gli altri strumenti di impugnazione regolati dal codice, si prevede l'eliminazione della facoltà del tribunale di revocare d'ufficio la sentenza di omologazione e, correlativamente, **l'estensione all'OCC della legittimazione a richiedere la revoca**. Si ribadisce, inoltre, che sulla domanda di revoca il giudice provvede sentite le parti e che la sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51. Viene, peraltro, eliminata la previsione relativa alla possibilità di scambio di memorie scritte, non più necessaria alla luce del nuovo articolo 127-ter del codice di procedura civile, che, all'esito delle modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede in via generale la possibilità di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (**comma 4**).

Infine, viene novellato **l'articolo 73**, la cui rubrica viene modificata in «**Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione**». Si prevede in particolare che, dopo la revoca dell'omologazione, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione controllata del sovraindebitato, provveda a disporre quest'ultima ai sensi dell'art. 270 del codice (**comma 5**).

L'articolo 20 incide sulla disciplina del **concordato minore**, contenuta negli articoli da 74 a 83 del codice.

Il concordato minore costituisce una procedura di composizione concordata della crisi o dell'insolvenza, cui possono accedere tutti i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) diversi dai consumatori - che non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti o non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte o che non abbiano commesso atti in frode ai creditori (art. 77).

Il concordato minore consiste in un accordo tra il debitore e i propri creditori, che viene raggiunto sulla base di una proposta formulata dal debitore e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti (art. 74).

Una prima modifica è volta a chiarire il presupposto per la formulazione della proposta di concordato minore previsto dal comma 2 dell'art. 74 del codice. Quest'ultima disposizione stabilisce che la proposta, fuori dai casi in cui consente di proseguire l'attività professionale o imprenditoriale, può essere formulata esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne (c.d. **concordato minore liquidatorio**). Al fine di facilitare il relativo accertamento giudiziale, il **concetto di "risorse esterne"** viene riferito, con la novella in commento, all'**incremento dell'attivo disponibile** al momento della domanda anziché all'aumento della soddisfazione dei creditori di cui alla versione attualmente vigente (**comma 1**).

Una seconda modifica interviene sul comma 3 dell'art. 74, relativo al **contenuto della proposta di concordato minore**. In particolare, viene disposto che la proposta preveda:

- il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma;
- la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati;
- l'indicazione specifica delle modalità e dei tempi di adempimento.

Quanto alla **formazione delle classi di creditori**, si precisa che questa è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il **comma 2**, quindi, modifica l'articolo 75 (*Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati*), in particolare, inserendo un nuovo comma 2-bis che consente al debitore persona fisica che accede al concordato minore di essere autorizzato dal giudice a **proseguire nel pagamento del mutuo** con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, in analogia con quanto previsto nell'ambito della disciplina del piano del consumatore.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 76 rubricato «*Presentazione della domanda e attività dell'OCC*», prevedendo, in merito al contenuto della relazione dell'OCC che deve essere allegata alla domanda di concordato, la necessaria **indicazione della esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori**. La disposizione è collegata alle previsioni del successivo articolo 77, che disciplina la declaratoria di inammissibilità della domanda in presenza di tali atti. Viene altresì espressamente richiesta all'OCC una **valutazione di fattibilità del piano** che si affianca a quella, già prevista, sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

Numerose sono le modifiche apportate dal **comma 4** all'articolo 78 del codice, dedicato ai **profili procedurali del concordato minore**. Si tratta, in particolare, delle medesime modifiche introdotte nell'articolo 70 (v. *supra*) in relazione al procedimento del piano del consumatore, che concernono:

- la concessione al debitore di un termine, non superiore a quindici giorni, per **apportare integrazioni al piano** e produrre nuovi documenti;

- l'applicazione dell'istituto del **reclamo** del decreto di inammissibilità dinanzi al tribunale;
- la previsione del meccanismo di **rimessione degli atti al giudice** in caso di accoglimento del reclamo, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Viene inoltre modificata la disciplina relativa alle **misure protettive** che il giudice può concedere su istanza del debitore. Nello specifico, si prevede che, con il decreto di apertura della procedura, il giudice, su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo:

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

È altresì inserito, in linea con quanto previsto per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'espreso richiamo agli ulteriori effetti scaturenti dalla protezione del patrimonio del soggetto sovraindebitato: la sospensione delle prescrizioni, l'impedimento delle decadenze e l'impossibilità di apertura della liquidazione controllata.

Il **comma 5** e il **comma 6**, quindi, modificano l'art. 82 del codice eliminando, analogamente a quanto previsto per il piano del consumatore (*v. supra* art. 72), la facoltà del tribunale di revocare d'ufficio la sentenza di omologazione e la correlativa estensione all'OCC della legittimazione a richiedere la revoca

Infine, è novellato l'articolo 83, la cui rubrica diviene «**Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione**». Le altre modifiche sono analoghe a quelle apportate all'articolo 73 per il piano del consumatore (*v. supra*) e sono finalizzate a rendere il procedimento di apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione del concordato minore omogeneo a quello di apertura della liquidazione giudiziale. È quindi eliminato, il riferimento alla “conversione” di una procedura in un'altra. Carattere di novità sotto il profilo sostanziale riveste, inoltre, il riconoscimento della legittimazione del creditore rispetto all'istanza di liquidazione controllata, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 268 comma 2.

Articoli 21-26

(Concordato preventivo - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezioni I-VI, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli da 21 a 26** propongono novelle, rispettivamente, alle Sezioni I-VI della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di **concordato preventivo**.

Finalità e contenuti del concordato preventivo (Sezione I)

L'**articolo 21** dello schema di decreto reca novelle ad articoli che sono compresi nella Sezione I del Titolo III della Parte Prima del codice concernente **finalità e contenuti del concordato preventivo**.

Il **comma 1** dell'**articolo 21** novella l'art. 84 il quale contiene, al suo comma 1, la descrizione della **finalità** del concordato preventivo. La novella recata dalla **lettera a)** del **comma 1 in esame** stabilisce esplicitamente che la **cessione dei beni ai creditori può essere inclusa nella liquidazione del patrimonio**.

Si rammenta, in estrema sintesi, che al concordato **in continuità aziendale**, che mira a realizzare il soddisfacimento dei creditori dal ricavato dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale diretta o indiretta, si affianca il **concordato con liquidazione del patrimonio**, nel quale si prevede l'apporto da parte dei soci di risorse esterne che incrementino di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, assicurando, in tal modo, il soddisfacimento dei creditori

Per quanto concerne la **distribuzione del valore di liquidazione** nel concordato **in continuità aziendale**, il comma 6 del medesimo art. 84 del codice prevede, nel testo vigente, che esso sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione - e cioè secondo la regola della priorità assoluta che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore.

Il valore eccedente quello di liquidazione può invece essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa - secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore.

Aggiungendo un periodo all'art. 84, comma 6, del codice, la novella stabilisce esplicitamente che si **può derogare ai criteri qui sopra ricordati nella distribuzione delle risorse non riconducibili al patrimonio dell'impresa** ("risorse esterne").

Con ulteriori modifiche: è inserito il rinvio all'art. 87, comma 1, lett. c), del codice (quest'ultima lettera è modificata dal **comma 3 del presente articolo 21**, v. *infra*) per chiarire la nozione di **valore di liquidazione**; sono abrogate le disposizioni contenute nei commi 7 e 8, confluite all'interno dall'art. 114-*bis* del codice (**introdotto dall'articolo 26** dello schema di decreto in esame, v. *infra*).

Il **comma 2 dell'articolo 21** reca novella all'art. 85, comma 3. Tale comma prevede l'obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi nel concordato in continuità aziendale. Prevede, altresì, che le imprese "minori", titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, siano inserite in classi separate. La novella interviene su tale disposizione espungendo la parola "minori" e stabilendo che le imprese inserite in classi separate siano quelle che **non abbiano superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti:**

- un attivo fino a euro cinque milioni,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni,
- un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

Il **comma 3** modifica l'art. 87 sul **contenuto del piano di concordato**.

Oltre ad alcune modifiche di carattere terminologico (tra le quali figura la sostituzione dell'espressione "situazione economico-finanziaria" con quella "situazione economico-patrimoniale e finanziaria"), la novella mira a precisare la nozione di **valore della liquidazione**. A tal fine è sostituita la lettera c) del comma 1 dell'art. 87 sui contenuti del piano.

Si prevede, quindi, che il **valore di liquidazione** corrisponda al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla **liquidazione dei beni e dei diritti**, tenendo conto:

- del maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla **cessione dell'azienda in esercizio**, ove possibile;
- delle **ragionevoli prospettive di realizzo** delle azioni esperibili, al netto delle spese.

La novella interviene poi su alcuni contenuti del piano, prevedendo, tra l'altro, che venga inserita la descrizione analitica di costi e ricavi derivanti dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa.

È aggiunta una disposizione che impone, ove necessario, l'**indicazione di fondi rischi** nel piano. Il piano dovrà inoltre indicare l'eventuale presenza di **finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico**, indicando quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.

Il **comma 4** modifica l'articolo 88, sul **trattamento dei crediti tributari e contributivi**. La novella dispone circa l'omologazione, ferme tutte le altre condizioni poste dalle norme applicabili, anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, specificando, tra l'altro, che **per "mancanza di adesione" debba intendersi anche il voto contrario**.

La novella detta una disposizione applicabile al **concordato in continuità aziendale** nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. In tali casi, si specifica che il tribunale proceda all'omologazione del piano quando la

proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori obbligatorie risulti **non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale**.

Ulteriori modifiche specificano gli **uffici delle agenzie fiscali e dei suddetti enti gestori** competenti a produrre la documentazione e ad esprimere il voto nell'ambito del procedimento relativo al concordato.

Il **comma 5** modifica l'art. 89 ("Riduzione o perdita del capitale della società in crisi") anche al fine di coordinare il contenuto delle disposizioni ivi previste con la disciplina, dettata dall'art. 20, sulla sospensione di obblighi e di cause di scioglimento (di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies c.c.) nell'ambito della composizione della crisi.

Il **comma 6** reca modifiche puntuali alla disciplina sulle **proposte concorrenti** recata dall'art. 90 del codice, **riducendo dal 10 al 5 per cento la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti** rispetto a quella del debitore. Sono inoltre proposte modifiche di coordinamento, anche al fine di stabilire che le proposte concorrenti sono ammissibili quando la proposta del debitore prevede il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare "complessivo" (secondo la specificazione proposta dallo schema) dei debiti chirografari.

Organi e amministrazione (Sezione II)

L'**articolo 22** dello schema di decreto reca novelle all'articolo 92 e inserisce l'articolo 93-*bis* del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tali articoli sono compresi nella Sezione II del Titolo III della Parte Prima. Le modifiche riguardano, in primo luogo, il **ruolo del commissario giudiziale**, ossia il pubblico ufficiale che vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori, su richiesta, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. La **novella** aggiunge che, nel concordato con **continuità aziendale**, il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche **nelle negoziazioni inerenti a eventuali modifiche del piano o della proposta**.

L'art. 93-*bis*, di cui si propone l'introduzione, dispone circa i **reclami**, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale o contro gli atti o le omissioni del commissario giudiziale, rinviando alle corrispondenti norme applicabili previste per la liquidazione giudiziale.

Effetti del concordato preventivo (Sezione III)

L'**articolo 23, comma 10**, dello schema di decreto propone la modifica della rubrica della Sezione III del Titolo III della Parte Prima: la rubrica vigente che

recita “Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo” viene sostituita con la nuova rubrica “Effetti del concordato preventivo”.

I **commi da 1 a 9** recano novelle ad articoli compresi nella medesima Sezione III.

Il **comma 1** propone la seguente rubrica per l’art. 94: “**Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni**” (in luogo di: “Effetti della presentazione della domanda di concordato”) per renderla più aderente al contenuto dell’articolo. Propone altresì l’inserimento di un nuovo comma *6-bis* nel medesimo articolo 94 che riprende il contenuto del comma 9 dell’art. 84 (di cui lo schema di decreto propone l’abrogazione). Tale comma detta le disposizioni applicabili (ossia quelle contenute nell’art. 91 sulle offerte concorrenti) nel caso in cui il piano contenga l’offerta di acquisto di un **soggetto individuato** dal debitore.

Il **comma 2** modifica l’art. 94-*bis* il quale disciplina i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore riguardo ai contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale. Tale articolo prevede che i creditori non possono unilateralmente rifiutarne l’esecuzione o risolvere i suddetti contratti, né anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto che sia stata presentata domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale (comma 1) né, in caso di concessione di misure protettive, possono optare per le suddette soluzioni per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla domanda di accesso al concordato in continuità aziendale (comma 2). Modificando il comma 1 del citato art. 94-*bis*, si prevede di applicare le tutele suddette **fin dalla richiesta di misure protettive e cautelari** (ove nel testo vigente ci si riferisce solamente alla “*concessione* delle misure protettive o cautelari”).

Il **comma 3** reca una correzione all’art. 95 recante “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”.

Il **comma 4** modifica l’art. 96, contenente il riferimento alle norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. Si stabilisce che le norme ivi richiamate (art. 145 e da 153 a 162) si applichino a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo a condizione che essa sia **corredata dalla proposta, dal piano e dalla documentazione richiesta**.

Si applicherebbe altrimenti l’art. 44 che dispone circa l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con “riserva di deposito” di documentazione.

Il **comma 5** modifica l’art. 97, sui contratti pendenti. Vi si prevede, in via generale, che salvo casi specifici connessi alla disciplina delle offerte concorrenti (art. 91, comma 2), i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Si prevede l’inefficacia di patti contrari e si prevede una specifica disciplina inerente

alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, su richiesta del debitore e al ricorrere di determinate condizioni. Sono introdotte novelle di carattere formale e di coordinamento, anche al fine di chiarire i termini temporali della sospensione dei contratti, richiesta prima o dopo la presentazione della proposta di concordato e del relativo piano.

I **commi 6, 8 e 9** modificano gli articoli 99 (“Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo”), 101 (“Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo”) e 102 (“Finanziamenti prededucibili dei soci”), anche al fine di espungere i riferimenti, ivi presenti, ad altri istituti disciplinati in altri capi del codice (in particolare, gli accordi di ristrutturazione).

Il **comma 7** modifica l'art. 100, sull'autorizzazione al pagamento di debiti pregressi. La novella chiarisce che l'autorizzazione suddetta può essere chiesta con la domanda di accesso al concordato o anche successivamente. Di analogo tenore è una novella all'art. 99 sui finanziamenti prededucibili recata dal già citato **comma 6**.

Provvedimenti immediati (Sezione IV)

L'**articolo 24, ai commi 1 e 2**, modifica, rispettivamente, gli articoli 104 (“Convocazione dei creditori”) e 105 (“Operazioni e relazione del commissario”) compresi nella Sezione IV. Le modifiche prevedono (nell'articolo 104) l'inserimento del richiamo all'articolo 10, recante le disposizioni di carattere generale su comunicazioni e notifiche. Si espunge il riferimento del deposito “in cancelleria” in entrambi gli articoli in relazione agli obblighi generalizzati di deposito telematico.

Voto nel concordato (Sezione V)

L'**articolo 25** dello schema di decreto reca novelle agli articoli 107, 109, 110 e 111 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tali articoli sono compresi nella Sezione V del Titolo III della Parte Prima del codice concernente il **voto nel concordato**.

La modifica all'art. 107 (“Voto dei creditori”), oltre a correggere un errore formale, espunge il riferimento al deposito “in cancelleria” della comunicazione del commissario liquidatore contenente la propria relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, in relazione agli obblighi generalizzati di deposito telematico di atti e documenti (**comma 1**).

Si propone modifica all'art. 109, concernente l'approvazione del concordato da parte delle diverse classi di creditori e le regole di approvazione in ciascuna classe. Oltre ad una novella di coordinamento, si introduce un comma aggiuntivo al fine di privilegiare, in caso di **approvazione di più proposte di concordato, quella in continuità aziendale**; in caso di **più proposte in continuità**, si privilegia il

concordato che ha ottenuto il **maggior numero di creditori chirografari**, ossia i creditori più incisi dalle condizioni previste dal concordato medesimo (**comma 2**). Il **comma 3**, modificando l'art. 110, estende il termine - da uno a **tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto - entro il quale il commissario giudiziale deposita la propria relazione e la comunica al debitore**. Si segnala che il testo introdotto dalla novella mantiene il riferimento al "deposito in cancelleria", laddove in altre disposizioni il riferimento è stato espunto in virtù della disciplina sul deposito telematico.

Il **comma 4** modifica l'art. 111. Tale articolo prevede che, in caso di **mancata approvazione del concordato**, il giudice delegato riferisce al tribunale, che dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale, a norma dell'articolo 49, comma 1. Viene espunto il carattere "immediato" della comunicazione al tribunale in quanto la **novella in esame** fa salva la possibilità che il debitore, nei **sette giorni successivi al deposito della comunicazione susseguente alla chiusura del voto** (articolo 110, v. *supra*) richieda l'omologazione o presti il consenso all'**omologazione nei casi di dissenso** previsti dall'articolo 112, comma 2, (v. *infra* **articolo 26, comma 1**, dello schema di decreto).

Omologazione del concordato (Sezione VI)

L'**articolo 26** dello schema di decreto reca novelle ad articoli del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza compresi nella Sezione V del Titolo III della Parte Prima concernente l'**omologazione**.

Il **comma 1** propone novella all'art. 112 sul **giudizio di omologazione**.

Si rammenta che a norma dell'art. 112, comma 1, non modificato dallo schema di decreto, il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il comma 2 dell'art. 112 elenca (alle lettere *a*-*d*)) le condizioni necessarie affinché il concordato in continuità aziendale possa essere omologato quando una o più classi sono dissenzienti, su richiesta del debitore o con il suo consenso in caso di proposte concorrenti. A tale riguardo, la **novella in esame** (modificando l'alinea del comma 2 dell'art. 112) stabilisce che il **consenso del debitore** in caso di proposte concorrenti sia richiesto solo quando si tratta di una **piccola o media impresa** (come definita dai parametri applicabili).

È novellata la lettera *d*) del comma 2 in parola. Questa lettera, a legislazione vigente, prevede la possibilità di omologare il concordato quando la proposta è approvata:

1. dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione,
2. da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La condizione di cui al secondo punto è riformulata prevedendo che, **in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi**, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo **non integrale** del credito a condizione che questi stessi creditori sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse **l'ordine delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione**.

Tale disposizione mira quindi a valorizzare il voto favorevole dei creditori non integralmente soddisfatti, a condizione che questi stessi creditori non si siano così espressi per il solo fatto che non avrebbero ricevuto alcuna somma, a seguito dell'applicazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

Sono inoltre apportate modifiche (ai commi 2 e 3 dell'art. 112) tese a chiarire che la nozione di “valore di liquidazione” utilizzato nel testo è quella rinvenibile all'art. 87, comma 1, lettera *c*) (come modificata dall'**articolo 21, comma 3**, dello schema, v. *supra*). Si tratta di una modifica già riscontrata in altre parti dello schema e finalizzata a chiarire la suddetta nozione

Ulteriore novella riguarda il comma 5 dell'art. 112. Tale comma stabilisce la possibilità di omologare il concordato anche in presenza di creditori dissenzienti quando il tribunale ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. La novella stabilisce che tale valutazione va condotta in base a quanto si **sarebbe ricevuto dalla liquidazione giudiziale aperta alla data della domanda di accesso al concordato**.

Viene quindi abrogato il comma 6 dell'art. 112 in quanto le disposizioni ivi previste sono rinvenibili nell'art. 118, comma 2, del codice.

Il **comma 2** modifica l'art. 114, rubricato “Cessione dei beni”. L'articolo fa riferimento al **concordato liquidatorio** ed in tal senso si propone di modificarne la rubrica in “**Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio**”.

Si chiarisce così la differenza con quanto stabilito dal successivo art. 114-*bis*, introdotto dal **comma 3 del presente articolo 26** dello schema, rubricato “**Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità**”.

Per quanto concerne le modifiche all'art. 114, oltre a modifiche di carattere formale e di coordinamento, si segnala l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis*, concernente il caso di **piano con offerta di acquisto da parte di un soggetto già**

individuato. In tale caso, il tribunale **stabilisce le modalità attraverso le quali il liquidatore ne dà idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti.**

Per quanto concerne la **liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda nel concordato in continuità**, il nuovo art. 114-bis prevede che:

- se l'offerente non è già individuato, il tribunale, nella sentenza di omologazione, può **nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori.** Le operazioni di liquidazione devono informarsi ai requisiti di efficienza e celerità e ai principi di pubblicità e trasparenza; in caso di nomina del liquidatore, si applicano gli articoli da 2919 a 2929 c.c. (sulla vendita forzata e l'espropriazione) e le cancellazioni delle iscrizioni e le trascrizioni sono effettuate su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
- se vi è un offerente individuato, il tribunale dispone **idonea pubblicità al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti.**

Il **comma 4** espunge il riferimento alla “**cessione di beni**” nella rubrica dell'art. 115 del codice (attualmente rubricato “Azioni del liquidatore giudiziale *in caso di cessione dei beni*”).

Al riguardo, la **relazione illustrativa** afferma che la modifica alla rubrica dell'art. 115 chiarisce che la nomina del liquidatore prescinde dalla natura del concordato (liquidatorio o in continuità, e se liquidatorio con o senza cessione di beni).

Il **comma 5** riscrive l'art. 116 su **trasformazione, fusione e scissione della società debitrice.** Tale articolo, nel testo vigente, prevede che i creditori possono contestare la “validità” di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, eventualmente previste dal piano, solamente opponendosi all'omologazione. Si prevede che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese territorialmente competente. Tra la data di tale pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

La novella riscrive l'art. 116, prevedendo, come il testo a legislazione vigente, che il piano debba essere iscritto nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, specificando che **debbono essere iscritti anche i documenti previsti dalle norme applicabili** (ivi compreso i progetti di fusione o di scissione di cui, rispettivamente agli articoli 2501-ter e 2506-bis c.c.).

Si prevede, quindi, che **l'opposizione dei creditori** (sia della società debitrice, sia di altre società partecipanti) **alle operazioni di trasformazione, fusione, scissione in oggetto può essere proposta nel corso del procedimento di omologazione** di cui all'art. 48. A tal fine è fissato un termine minimo di **45 giorni** tra la data dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese delle suddette operazioni e la data dell'udienza di omologazione del concordato.

È inibita l'attuazione delle operazioni suddette fino all'omologazione del concordato, anche con sentenza non passata in giudicato. Sono comunque disciplinati alcuni casi circa la possibilità di anticipare l'attuazione delle operazioni, a tutela degli interessi dei creditori.

Secondo quanto rappresentato dalla **relazione illustrativa**, le novelle all'art. 116 mirano a garantire la possibilità che i creditori possano far valere i propri diritti nelle medesime situazioni disciplinate dal codice civile quando la società non è in crisi o insolvente. Al fine di garantire il pieno esercizio di tali diritti, le novelle dettano specifiche forme di pubblicità e termini temporali ritenuti adeguati alle finalità suddette.

Il comma 6 modifica l'art. 118 sull'**esecuzione del concordato**.

Vi si prevede che il soggetto che ha presentato la proposta di concordato omologata può denunciare con ricorso al tribunale i ritardi e le omissioni in sede di esecuzione. A seguito di tale denuncia, il tribunale può, tra l'altro, provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario col potere di esercitare il diritto di voto affinché vengano adottate le delibere necessarie all'esecuzione alla proposta omologata, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 118. Su tale comma 6 interviene la novella in esame, sopprimendo la limitazione di tali poteri ai casi in cui il piano preveda un aumento del capitale sociale della società debitrice.

Il comma 7 propone l'inserimento nel codice di un nuovo articolo 118-*bis* che disciplina le **modificazioni sostanziali del piano**, eventualmente richieste per l'adempimento della proposta, nel concordato in **continuità aziendale**. In tali casi, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il **rinnovo della relazione** - prevista dall'art. 87, comma 3 - che garantisce la veridicità e la fattibilità del piano, nonché la sua idoneità a superare le criticità dell'impresa. Lo stesso imprenditore comunica la proposta modificata al **commissario giudiziale**. Il tribunale verifica il carattere sostanziale delle modifiche del piano e ne dispone la **pubblicazione** nel registro delle imprese, unitamente al rinnovo dell'attestazione del professionista indipendente. Il piano modificato e l'attestazione sono comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. È ammessa **opposizione** entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione con **ricorso al tribunale**. Il procedimento si svolge nelle forme previste per l'omologazione dall'art. 48, commi 1, 2 e 3, del codice. All'esito di tale procedimento il tribunale provvede con **decreto motivato**.

Articolo 27

(Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società - Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 27** dello schema di decreto recano modifiche alla Sezione VI-bis della Parte Prima, Titolo IV, del codice.

Il **comma 4** propone di trasformare la suddetta sezione VI-bis in un **capo a sé stante**, il nuovo **Capo III-bis**, con rubrica "**Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società**". Il Capo si compone degli articoli da 120-bis a 120-quinquies dell'attuale Sezione VI-bis. Tale modifica nella struttura del codice mira a sottolineare che gli strumenti di regolazione qui disciplinati sono applicabili alle società in via generale e non sono quindi riconducibili alla sola disciplina sul concordato preventivo.

L'attuale Sezione VI-bis detta disposizioni specifiche sull'accesso agli **a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, in attuazione dei principi di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1023, al fine di favorire la **continuità aziendale**.

Il **comma 1 dell'articolo 27 dello schema** propone novelle all'articolo 120-bis, il quale disciplina la **fase iniziale di accesso agli strumenti di ristrutturazione**. Nel testo vigente, si prevede la competenza esclusiva degli amministratori ad adottare la deliberazione, che deve risultare da atto notarile depositato nel registro delle imprese, di accesso allo strumento in questione. Si dispone che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione possa modificare lo statuto della società debitrice e la sua struttura finanziaria, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni. Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi posti in capo agli amministratori e si disciplina la facoltà di presentare proposte alternative da parte dei soci.

Con le **novelle in esame**:

- si specifica che la presente disciplina comprende anche la domanda di accesso allo strumento **con riserva di deposito dei documenti** richiesti (proposta, piano e accordi);
- si prevede che l'accesso al quadro di ristrutturazione possa essere deliberato anche dai **liquidatori** (in aggiunta agli amministratori, che, come detto, hanno la competenza esclusiva a legislazione vigente);
- si prevede che il **piano approvato** dall'organo che rappresenta la società al momento dell'accesso allo strumento **possa anche essere modificato nel corso della procedura**.

Il **comma 2** modifica l'art. 120-*quater*, il quale detta le norme applicabili in caso di **omologazione del concordato se il piano prevede attribuzioni ai soci**. L'articolo integra le previsioni generali in materia di ristrutturazione trasversale (art. 112, la cui disciplina è comunque tenuta ferma) per disciplinare il modo in cui le regole sulla distribuzione del valore da ristrutturazione debbano applicarsi rispetto ai soci.

A tal fine il comma 1 dell'art. 120-*quater* detta le condizioni al ricorrere delle quali il tribunale possa procedere all'omologazione nonostante il dissenso di una o più classi. A tale comma 1 la **novella in esame** apporta una correzione di carattere terminologico, sostituendo la parola "rango" (delle classi di creditori) con il termine "grado".

Ulteriore novella integra il comma 2 dell'art. 120-*quater*. Tale comma dispone circa il "valore riservato ai soci", ossia il valore ricavato dalle ristrutturazioni e riservato ai soci anteriori all'accesso alla procedura. Con la novella in esame si dispone circa **la modalità di calcolo del "valore effettivo"**, da determinarsi in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di concordato (art. 87) ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.

Il **comma 3** modifica l'art. 120-*quinqües*, rubricato "Esecuzione". Di tale rubrica si propone la sostituzione con la nuova dicitura "**Esecuzione delle operazioni societarie**".

Il comma 1 di tale art. 120-*quinqües* attribuisce i poteri in merito all'attuazione del quadro omologato, in via generale, agli amministratori. Si prevede altresì un particolare strumento in caso di inerzia degli amministratori, attraverso la possibilità di loro revoca per giusta causa e di nomina di un amministratore giudiziario.

Le **modifiche proposte** mirano a specificare ulteriormente, con riguardo alla società debitrice, gli **effetti della sentenza di omologazione**: la sentenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano (ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale e tutte le altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci) e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione..

Liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il titolo V del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dedicato alla **liquidazione giudiziale**, è oggetto di numerose modifiche, contenute negli articoli da 28 a 43 dello schema di decreto in esame.

Si ricorda che la liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore, cui consegue la distribuzione dell'attivo realizzato ai creditori. Ad essa possono accedere tutti i debitori ai quali non può applicarsi la liquidazione giudiziale, ovvero consumatori, imprenditori agricoli, *start-up* innovative ma anche i c.d. imprenditori minori (v. art. 2, co. 1, lett. *d*), del codice)³.

Gli articoli successivi intervengono sui diversi Capi di cui si compone il titolo, nello specifico:

- gli artt. da 29 a 32 sul Capo I - Imprenditori individuali e società;
- l'art. 33 sul Capo II - Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale;
- l'art. 34 sul Capo III - Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale;
- gli artt. 35-36 sul Capo IV - Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo;
- l'art. 37 sul Capo V - Ripartizione dell'attivo;
- l'art. 38 sul Capo VI - Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale;
- l'art. 39 sul Capo VII - Concordato nella liquidazione giudiziale;
- l'art. 40 sul Capo VIII - Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società;
- l'art. 41 sul Capo IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato;
- gli artt. 42-43 sul Capo X - Esdebitazione.

³ L'art. 2, co. 1, lett. *d*), del codice definisce "impresa minore" quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€ nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000€ nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000€.

Articoli 28-32

(Imprenditori individuali e società - Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il capo I del Titolo V del codice (artt. da 121 a 141) è oggetto di modifica da parte degli articoli 29, 30, 31 e 32 dello schema di decreto in esame, mentre l'art. 28 modifica la rubrica del titolo, aggiungendo il riferimento alla **liquidazione controllata**⁴, anch'essa disciplinata dal medesimo titolo.

Ciascun articolo si riferisce ad una diversa sezione del capo medesimo.

L'art. 29 interviene sulla **sezione I**, relativa ai **presupposti della liquidazione giudiziale** e agli organi ad essa preposti.

Le modifiche, in particolare, riguardano:

- con riferimento all'**accettazione dell'incarico da parte del curatore**, la precisazione che egli debba valutare la propria **disponibilità di tempo e di risorse** al fine di adempiere tempestivamente ai compiti connessi, dandone atto nell'accettazione (art. 126, co. 1, del codice); viene inoltre previsto che sia il curatore a comunicare telematicamente il domicilio digitale della procedura alla cancelleria e al registro delle imprese, adeguando alla normativa vigente un riferimento non più attuale (art. 126, co. 2 del codice);
- circa il **mandato per il prelievo delle somme** presenti sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione, la specificazione che esso sia **sottoscritto dal solo giudice delegato** e non anche dal cancelliere; quest'ultimo è incaricato della sola trasmissione telematica al depositario delle somme, nel rispetto della normativa generale in materia di sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici (art. 131);
- la correzione di due erronei riferimenti normativi contenuti negli articoli concernenti l'obbligo di rendiconto del curatore alla cessazione dell'incarico (art. 136) e l'integrazione del suo compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni dovute (art. 137);
- con riguardo alle deliberazioni del **comitato dei creditori**, l'introduzione di una forma di silenzio assenso nel caso di **pareri non vincolanti** che non siano stati resi nel termine di 15 giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza (art. 140, co. 3, del codice) e la conferma che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato (art. 140, co. 4, del codice).

⁴ La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore, cui consegue la distribuzione dell'attivo realizzato ai creditori. Ad essa possono accedere tutti i debitori ai quali non può applicarsi la liquidazione giudiziale, ovvero consumatori, imprenditori agricoli, *start-up* innovative ma anche i c.d. imprenditori minori (v. art. 2, co. 1, lett. d), del codice)⁴.

L'art. 30 interviene sulla **sezione II**, relativa agli **effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore**, modificando il solo art. 149, al fine di coordinarlo con la disciplina generale delle comunicazioni telematiche di cui all'art. 10 del codice. In particolare, viene inserito il riferimento al comma *2-bis* dell'art. 10 del codice - introdotto dall'art. 4, comma 3, dello schema di decreto - il quale stabilisce l'**obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale si intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura**, gravante sul debitore persona fisica e sugli amministratori o sui liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale. Tale obbligo si affianca a quello già previsto dal vigente art. 149 relativo all'indicazione al curatore, da parte dei medesimi soggetti, della propria residenza (o domicilio) ed eventuali variazioni.

L'art. 31 interviene sulla **sezione IV**, relativa agli **effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori**, al fine di:

- **introdurre tra gli atti**, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore **non soggetti ad azione revocatoria quelli posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**, di cui all'art. 25-*sexies* del codice, accanto a quelli già previsti relativi all'esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione e dell'accordo di ristrutturazione omologati e a quelli legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione (art. 166 del codice);
- sostituire la terminologia superata (procedura concorsuale) con quella attualmente in vigore (strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi) nell'articolo 170 del codice, relativo ai limiti temporali delle azioni revocatorie.

L'art. 32 interviene sulla **sezione V**, relativa agli **effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti**, attraverso alcune sostanziali modifiche sui contratti preliminari per la vendita di immobili e sui rapporti di lavoro subordinato nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda i **contratti preliminari aventi ad oggetto la vendita di immobili**, trascritti nei pubblici registri, il vigente **art. 173**, comma 3, del codice stabilisce che **non possono essere sciolti** dal curatore quelli relativi ad **immobili ad uso abitativo** destinati a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado **ovvero** di immobili **ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa** del promissario acquirente.

Il **comma 1** dell'art. 32 dello schema di decreto in esame, oltre ad apportare alcune precisazioni formali al citato comma 3, stabilisce che, ove gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, **il curatore subentra nel contratto al momento**

dell'accoglimento della domanda tesa all'accertamento della sussistenza di diritti sul bene compreso nella procedura. Inoltre, viene chiarito che, in caso di subentro del curatore nel contratto, gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura **pari alla totalità dell'importo** (a differenza di quanto previsto attualmente per cui sono opponibili per la metà dell'importo) solo se versati **con mezzi tracciabili** e che, eseguita la vendita e riscosso per intero il prezzo, il giudice delegato ordina con decreto la **cancellazione**, oltre che dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sull'immobile, anche **delle ipoteche** iscritte su di esso.

A salvaguardia dei diritti dei creditori, viene inoltre introdotta un'ipotesi di **impugnazione** attraverso la quale il creditore può dimostrare che, al momento della stipula del contratto, **il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto**. In caso di accertamento della non congruità del prezzo, **il contratto si scioglie** e si procede alla liquidazione del bene, **salvo che il promissario acquirente esegua il pagamento della differenza** prima che il collegio decida, con decreto motivato, sull'impugnazione proposta (art. 173, co. 3-bis).

In materia di **rapporti di lavoro**, l'**art. 189** del codice viene integralmente sostituito dall'**art. 32, comma 2**, innanzitutto eliminando la previsione ai sensi della quale l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.

Ulteriori modifiche riguardano:

- **l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Ispettorato territoriale del lavoro** del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale **dell'elenco dei dipendenti dell'impresa** occupati al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale (comma 2);
- la specificazione che in caso di cessazione del rapporto di lavoro **non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute**, a titolo assistenziale o previdenziale, **nel periodo di sospensione** (comma 3);
- la **possibilità per il solo curatore** (e non più per il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale) **di richiedere al giudice delegato la proroga del termine** di 4 mesi per la decisione circa il subentro nei rapporti di lavoro (comma 4);
- in caso di richiesta di proroga del termine avanzata da uno più lavoratori, **l'estensione del beneficio della proroga anche a favore dei lavoratori non instanti** e l'ammissibilità dell'istanza anche qualora non vi fosse indicato l'indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni (comma 4);
- **il riordino delle indennità contemplate dall'art. 189**, con **l'eliminazione dell'indennità di importo pari a 2 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto **per ogni anno di servizio**, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 8 mensilità, da ammettere al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale, che era **riconosciuta a favore dei lavoratori nei cui confronti era**

stata disposta la proroga (comma 4) e il **riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso** in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'ammissione al passivo (comma 9);

- **l'esclusione dell'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi** previste dall'art. 1, commi da 224 a 238, della legge n. 234 del 2021, nel caso di licenziamenti collettivi disposti **dal curatore nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale** (comma 7).

Il richiamato art. 1, c. da 224 a 238, della L. 234/2021 ha introdotto alcuni **vincoli procedurali per i licenziamenti** di un numero di lavoratori non inferiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato mediamente almeno 250 dipendenti. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la **nullità dei licenziamenti** e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS, mentre lo svolgimento della fase procedurale può comportare benefici per il lavoratore e per il datore di lavoro (trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso a strumenti di politica attiva e una riduzione del contributo dovuto dal datore all'INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro).

Restano sostanzialmente invariate, ancorché in parte testualmente riformulate, le disposizioni riguardanti la sospensione dei rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale fino alla decisione del curatore se subentrarvi o recedere da essi (con decorrenza degli effetti del recesso o del subentro rispettivamente dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e dalla comunicazione effettuata ai lavoratori) nonché la disciplina dei licenziamenti collettivi nell'ambito della liquidazione giudiziale, che comunque non si applica alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Un'ulteriore modifica (art. 32, co. 3, dello schema di decreto) concerne il **termine di presentazione della domanda per il riconoscimento della NASpI** (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro determinata dall'instaurazione di una procedura di liquidazione giudiziale, al fine di chiarire che tale termine – che la normativa generale pone, a pena di decadenza, entro il sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro (ex art. 6 D.Lgs. 22/2015) - **decorre dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore (art. 190)**.

Si ricorda che la NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni), nonché agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che si trovino in stato di disoccupazione involontaria. Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane per cui sono stati versati contributi previdenziali, fino ad un massimo di 24 mesi e nei primi cinque mesi ammonta, per le retribuzioni fino ad un determinato

importo. Aggiornato annualmente, al 75 per cento della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni e, per le retribuzioni più alte, al 75 per cento del medesimo importo aumentato del 25 per cento della differenza fra la retribuzione effettiva e il medesimo importo, fino al raggiungimento di un massimale rivalutato annualmente. Dal sesto mese in poi si riduce del 3 per cento ogni mese.

Infine, all'**art. 191**, in materia di effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro, viene disposto un adeguamento lessicale alla terminologia attualmente in uso (art. 32, co. 4, dello schema di decreto).

Articolo 33

(Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 33** dello schema di decreto modifica la disciplina relativa alla redazione del bilancio da parte del debitore, aggiornando altresì le previsioni di cui agli articoli 198 e 199 del codice alla disciplina vigente in materia di deposito telematico degli atti.

Il **capo II** è modificato dall'**articolo 33**, che interviene su alcuni aspetti relativi alla **redazione del bilancio** contenuti nell'**art. 198** del codice stabilendo:

- l'**eliminazione dell'obbligo per il curatore di redigere il bilancio** qualora il debitore non lo avesse fatto;
- parallelamente, il riconoscimento al curatore di una mera **facoltà** (e non di un obbligo) **di apportare le rettifiche** ritenute **necessarie al bilancio** presentato dal debitore.

Si tratta, secondo la relazione illustrativa, di adempimenti che non è sempre possibile effettuare e che «appesantiscono la gestione complessiva della procedura, allungandone i tempi».

Al medesimo art. 198 è altresì apportata una modifica di aggiornamento volta a prevedere il deposito nel fascicolo telematico degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari, anziché in cancelleria. Allo stesso modo, con la modifica all'art. 199 si adeguano le previsioni relative al fascicolo della procedura alla disciplina generale sulle comunicazioni telematiche di cui all'art. 10 del codice (come modificato dall'art. 4, comma 3, dello schema di decreto – v. *supra*), che non contempla più l'assegnazione del domicilio digitale da parte degli organi preposti alla procedura.

Articolo 34

(Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il **capo III** del Titolo V, su cui interviene l'**articolo 34**, è oggetto di plurime modifiche, alcune delle quali di natura meramente formale o di adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni e deposito telematici, mentre altre sono modifiche riguardano la procedura per l'ammissione al passivo, sia dal punto di vista dell'oggetto della procedura che delle competenze attribuite al giudice.

Tra gli interventi modificativi si segnalano, in particolare:

- nell'ambito della procedura prevista per l'**avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali** su beni mobili e immobili compresi nella liquidazione giudiziale **che hanno sede o risiedono in uno Stato membro dell'UE**, la previsione che **la comunicazione debba contenere le informazioni richieste dall'articolo 54⁵ del regolamento 2015/848**, relativo alle procedure di insolvenza, compresa una copia del modulo uniforme per i crediti previsto dal medesimo regolamento, indicando dove lo stesso modulo può essere reperito (**art. 200**);
- nell'ambito della procedura per l'ammissione al passivo, l'**ampliamento delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione anche ai beni dati in pegno a garanzia di debiti altrui**, oltre ai beni ipotecati a garanzia di debiti altrui come già prevede la normativa, con conseguente aggiornamento delle modalità di presentazione della domanda, prevedendo quindi la limitazione delle modalità di ricezione delle somme derivanti dalla liquidazione al solo accredito su conto corrente bancario (a tal fine i creditori devono **indicare nel ricorso le relative coordinate bancarie**) (**art. 201**);
- nell'ambito del procedimento di formazione e della resa esecutiva dello stato passivo, la previsione della facoltà per il debitore di **intervenire e proporre impugnazione**, secondo quanto disposto dall'art. 206, **nei procedimenti** aventi ad oggetto le domande **di restituzione o di rivendicazione** (**art. 204**);
- nell'ambito del procedimento per le impugnazioni proposte contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il conferimento al **giudice**

⁵ A norma del citato articolo 54, i creditori stranieri conosciuti, in caso di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro, devono essere avvisati senza ritardo dal giudice competente o dall'amministratore della procedura di insolvenza da lui nominato tramite una nota individuale contenente i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica altresì se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito ed include copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti.

delegato della competenza a **fissare l'udienza di comparizione** entro 60 giorni dal deposito del ricorso, attualmente riconosciuta al solo presidente del collegio, nonché di tutti i **poteri tesi al più rapido svolgimento del procedimento e all'esercizio del diritto di difesa**, attraverso l'eventuale concessione alle parti di termini per il deposito di note difensive. In ordine alle **modifiche dello stato passivo**, è inoltre previsto che per le transazioni autorizzate dal giudice delegato provvede il collegio, mentre per quelle conseguenti agli esiti delle impugnazioni proposte provvede il curatore entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (**art. 207**);

- nell'ambito della procedura relativa ai casi di previsione di **insufficiente realizzo**, il conferimento al **giudice delegato** (anziché al tribunale) della **competenza a disporre il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo** se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, attribuendo conseguentemente al **tribunale** (anziché alla corte d'appello) la **competenza a decidere sul reclamo** proposto (**art. 209**).

Articoli 35-36

(Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, Vendita dei beni – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 35** dello schema di decreto reca alcune correzioni di carattere formale e interviene sulla disciplina relativa alla liquidazione dell'attivo riconoscendo, tra l'altro, al **comitato dei creditori** la facoltà di **proporre modifiche al programma** presentato. Inoltre interviene sulla disciplina concernente il rispetto dei **termini della procedura** e i relativi **effetti**. L'**articolo 36**, invece, apporta modifiche alla procedura per la **vendita dei beni** al fine di razionalizzarla e renderla più aderente alla prassi applicativa.

Il **capo IV** è oggetto di modifica da parte degli articoli 35 e 36 del presente schema di decreto. Ciascun articolo si riferisce ad una diversa sezione del capo medesimo.

L'**art. 35** interviene sulla **sezione I**, recante le **disposizioni generali** relative all'**esercizio dell'impresa** e alla **liquidazione dell'attivo**.

In particolare, le modifiche incidono sull'**art. 213**, che disciplina il **programma di liquidazione**, apportandovi alcuni correttivi.

In primo luogo, si procede al riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, chiarendo che **il curatore trasmette il programma al giudice delegato**, che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione, e che **il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma** presentato (art. 123, comma 1).

In secondo luogo, nella procedura di liquidazione viene richiamato espressamente il principio sancito dall'art. 142, comma 3, secondo cui il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (art. 123, comma 2).

Infine, si riscrive parzialmente la disciplina concernente il **rispetto dei termini** della procedura e **i relativi effetti**. Più nel dettaglio:

- la causa di **revoca del curatore** viene circoscritta al **mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei termini** da lui stesso indicati nel programma di liquidazione **per l'inizio delle attività di liquidazione** e per il loro presumibile completamento **o del termine di 8 mesi** (differibile dal giudice delegato) **dall'apertura della procedura per il primo esperimento di vendita e l'inizio del recupero dei crediti** (art. 123, comma 5);

- si ribadisce che la liquidazione deve essere completata entro 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, **rimettendo al giudice delegato il differimento** di tale termine nei casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, senza più prevedere la possibilità di differimento a 7 anni, come da testo vigente;
- ai fini della ragionevole durata del procedimento e del relativo **diritto all'equa riparazione** previsti dalla legge 89/2001, si dispone che **non si tenga conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione qualora il curatore abbia rispettato i termini** (originari o differiti dal giudice delegato) per il primo esperimento di vendita e l'inizio del recupero dei crediti (art. 123, comma 9).

L'**art. 36** interviene sulla **sezione II**, relativa alla **vendita dei beni**.

Le modifiche proposte sono volte a:

- consentire al curatore di **cedere**, oltre alle azioni revocatorie, anche **le azioni risarcitorie e recuperatorie**, al fine di agevolare una più rapida conclusione della procedura (**art. 215**);
- modificare il regime di alienazione dei beni immobili, sostituendo i tre esperimenti di vendita che il curatore deve porre in essere ogni anno, secondo la disposizione vigente, con un sistema che prevede **almeno un esperimento di vendita nel primo anno e due negli anni successivi** (**art. 216**).

Meramente formale è la modifica all'art. 217, che inserisce il riferimento normativo relativo all'avviso contenente i dati dell'immobile posto in vendita, pubblicato sul portale delle vendite pubbliche.

Articolo 37

(Ripartizione dell'attivo – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo V, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 37** dello schema di decreto reca modifiche di coordinamento e di aggiornamento alle disposizioni di cui agli articoli 227 e 231 del codice, relativi alla procedura di ripartizione dell'attivo.

Il **capo V** è oggetto di modifiche da parte dell'**articolo 37**.

In primo luogo, in materia di **quote da trattenere nell'ambito delle ripartizioni parziali** di cui all'**art. 227** del codice, viene eliminato il riferimento alle quote relative ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa la modifica è volta ad eliminare "l'erroneo riferimento alle ammissioni provvisorie nell'ambito dei giudizi di opposizione allo stato passivo, non più esistenti."

Inoltre, all'**art. 231** del codice, relativo ai pagamenti ai creditori, viene cancellato il riferimento al deposito del conto in cancelleria in quanto non più attuale alla luce dell'introduzione del deposito telematico degli atti e dei documenti nell'ambito della procedura.

Articolo 38

(Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 38** modifica il **capo VI** del codice prevedendo, che l'esistenza di **crediti nei confronti di altre procedure** per i quali si è solo in attesa del riparto, non impedisce la chiusura della liquidazione giudiziale. Si attribuisce inoltre valore di **prova scritta in ambito monitorio** anche al **decreto di omologazione del concordato**.

In primo luogo, viene modificato l'**art. 234**, riguardante la **prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura** della procedura di liquidazione giudiziale. La norma vigente stabilisce che **la chiusura della liquidazione giudiziale**, nei casi sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo ovvero, anche prima della ripartizione finale, se le ripartizioni ai creditori abbiano raggiunto l'intero ammontare dei crediti ammessi, **non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi**. La modifica recata dall'articolo in commento è volta a ricomprendere, tra le circostanze che non impediscono la chiusura della liquidazione giudiziale nei casi summenzionati, quella relativa all'**esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto**. In tali ipotesi il curatore mantiene comunque la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Consequenziali a tale integrazione sono le modifiche ai commi 1 e 5 dell'**art. 236**, mentre quella riguardante il comma 4 è consequenziale all'introduzione, all'**art. 246**, del comma *2-bis*, relativo al **decreto di omologazione del concordato**, per il quale si stabilisce che costituisce **prova scritta a favore del creditore** il cui credito sia stato accertato nell'ambito di un procedimento ingiuntivo (v. art. 39, *infra*).

L'intervento sull'**art. 235** è invece volto a precisare che l'obbligo di deposito del rapporto riepilogativo finale, gravante sul curatore nel momento in cui questi presenta istanza al tribunale per la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, è finalizzato anche alla **dichiarazione di inesigibilità**, nei confronti del debitore, **dei debiti concorsuali non soddisfatti**, che il tribunale pronuncia contestualmente al decreto di chiusura della procedura, ove ne sussistano le condizioni.

Articolo 39

(Concordato nella liquidazione giudiziale – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'articolo 39 apporta modifiche al Capo VII, relativo al **concordato nella liquidazione giudiziale**. Si prevede, in particolare, la facoltà per il tribunale, a determinate condizioni, di **omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici** (c.d. *cram down*).

Altre importanti modifiche riguardano: la possibilità, in caso di **liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo**, di presentare una **domanda unica o più domande** tra loro **coordinate ovvero una domanda autonoma**; la sottoposizione al **voto di tutte le proposte** di concordato **presentate**; la decorrenza degli effetti del decreto di omologazione dalla sua pubblicazione; **la costituzione delle parti a pena di decadenza** nel giudizio di **reclamo contro l'omologazione** del concordato; la facoltà per la corte d'appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di **sospendere la liquidazione dell'attivo oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti**; **la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato** in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione.

Il **capo VII** è ampiamente modificato dall'**articolo 39**, che interviene su numerosi articoli in esso contenuti.

Accanto a riformulazioni del testo volte a rendere più chiaro e coerente l'impianto normativo, vi sono modifiche che investono in misura rilevante aspetti qualificanti dell'istituto quali:

- l'introduzione, nei casi di apertura di una procedura di **liquidazione giudiziale di più imprese appartenenti ad un unico gruppo**, della possibilità di presentare **una proposta di concordato** attraverso una **domanda unica o più domande tra loro coordinate o**, alternativamente, con una **domanda autonoma**, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive; nell'ipotesi di domanda unica o domande coordinate, devono essere illustrate le ragioni per cui possa essere conseguito un migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla domanda autonoma (**art. 240, comma 4-bis**);
- nell'ambito dell'esame della proposta di concordato, la **sottoposizione al voto dei creditori di tutte le proposte presentate**, anziché della sola scelta dal comitato dei creditori come da norma vigente, fatta salva la possibilità che il curatore ed il comitato ne individuino congiuntamente una o più maggiormente convenienti (**art. 241**) e, conseguentemente, **l'approvazione della proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto o**, in caso di parità, la proposta presentata per prima (**art. 244**);

- la facoltà del giudice di scegliere le più **opportune forme di comunicazione della proposta di concordato** nel caso essa sia diretta ad un numero rilevante di destinatari, oltre alla già prevista pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale (**art. 242**);
- la precisazione che gli **effetti del decreto di omologazione** del concordato si producono **dalla data di pubblicazione**; da quel momento i **giudizi di impugnazione dello stato passivo** pendenti dinnanzi al tribunale **si interrompono** ma **possono** comunque **essere riassunti** dai proponenti o nei confronti dei proponenti dinanzi al medesimo giudice (**art. 246**);
- nell'ambito del **procedimento di reclamo contro il decreto del tribunale che omologa il concordato**, la specificazione che la già prevista **costituzione in giudizio** delle parti resistenti almeno **10 giorni prima dell'udienza** debba avvenire a **pena di decadenza**; la precisazione, analoga a quella relativa al decreto di omologazione, che **gli effetti del decreto che decide sul reclamo si producono dalla data di pubblicazione**; in pendenza di reclamo o ricorso per cassazione, il riconoscimento alla **corte di appello** della **facoltà**, in presenza di gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di **sospendere la liquidazione dell'attivo** oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti (**art. 247**);
- la **salvezza degli atti** legalmente **compiuti in esecuzione del concordato** e dei provvedimenti ad essi collegati **in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione**; la **cancellazione delle iscrizioni** relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni **dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo insistente sui beni** compresi nella liquidazione **ceduti**, una volta eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo (**art. 249**).

Di particolare rilievo sono le modifiche recate al **giudizio di omologazione del concordato** di cui all'**art. 245** del codice, che riguardano:

- l'inserimento di un **termine di 10 giorni**, decorrenti dalla comunicazione dell'approvazione, **per avanzare richiesta di omologazione** del concordato da parte di colui che lo ha proposto;
- la distinzione tra le modalità di **richiesta dell'omologazione** del concordato, da proporre con ricorso, e l'**opposizione**, da proporre con memoria;
- la precisazione che il **tribunale, in caso di contestazione** della convenienza della proposta da parte di un creditore appartenente a una classe dissenziente, **possa comunque omologare il concordato**, circoscrivendo tuttavia la valutazione circa la soddisfazione del credito al **confronto con la sola liquidazione giudiziale** e non con le alternative concretamente praticabili, come attualmente previsto (c.d. *cram down*);
- l'introduzione della facoltà per il tribunale di omologare il concordato anche in caso di mancata adesione da parte dei **creditori pubblici** (amministrazione finanziaria, degli enti territoriali o degli enti gestori di forme di previdenza o

assistenza obbligatorie), quando il loro voto è **determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione** di una proposta di concordato. In tali ipotesi, **il tribunale può procedere all'omologazione del concordato anche in mancanza di adesione da parte dei suddetti enti** qualora risulti, anche in base alla relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, che **la proposta**, in termini di soddisfacimento dei crediti vantati, è **conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale**.

Articolo 40

(Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società – Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 40** reca alcune modifiche correttive e di coordinamento all'art. 254 del codice, concernente i doveri degli amministratori e dei liquidatori, e all'art. 262, relativo ai patrimoni destinati ad uno specifico affare. Viene altresì modificato l'articolo 255, relativo alle azioni di responsabilità, al fine di prevedere che **il curatore è legittimato a promuovere o proseguire azioni nei confronti dei degli eventuali coobbligati**.

Con le modifiche recate dall'articolo 40 dello schema in esame, in primo luogo, viene **abrogato l'art. 254**, concernente i **doveri degli amministratori e dei liquidatori**, in considerazione del fatto che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, il contenuto di tale articolo sarebbe sostanzialmente analogo a quanto già previsto dall'art. 149 del codice.

Successivamente, all'**art. 255**, in materia di **azioni di responsabilità** che il curatore può, previa autorizzazione, promuovere o proseguire (quale, a titolo di esempio, l'azione sociale di responsabilità), viene introdotto un nuovo comma al fine di specificare che **il curatore è altresì legittimato a promuovere o proseguire azioni nei confronti degli eventuali coobbligati**.

Infine, all'art. 262, relativo ai patrimoni destinati ad uno specifico affare viene corretto un erroneo riferimento normativo relativo alla detrazione degli apporti di terzi dal corrispettivo della cessione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Articolo 41
*(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza)*

L'articolo 41 introduce alcune modifiche agli artt. 269-277 del codice, in materia di **liquidazione controllata**.

Il **comma 1** interviene sull'art. 268 del codice (*Liquidazione controllata*), modificandone il comma 3.

L'art. 268 disciplina la **procedura di liquidazione controllata**, la cui apertura può essere richiesta al tribunale dal debitore in stato di sovraindebitamento (comma 1) o, quando il debitore è in stato di insolvenza, da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali (comma 2).

Ai sensi del comma 3, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della procedura di liquidazione controllata se l'OCC (Organismo di composizione delle crisi), su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283, comma 3⁶.

I commi 4 e 5 riguardano, rispettivamente, i crediti non compresi nella liquidazione (i crediti e le cose impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni o salari, i frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i relativi frutti) e gli effetti della proposizione della domanda sul corso degli interessi.

La novella in commento aggiunge al comma 3 la previsione per cui **il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo alla prima udienza** allegando all'attestazione i documenti di cui all'art. 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di attestazione e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell'attestazione. Nel caso di debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2⁷, che è **possibile acquisire attivo** da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

⁶ L'art. 283, comma 1, prevede: l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (e relativi indirizzi PEC, in virtù della modifica introdotta dall'art. 2, comma 3, lett. c dello schema in commento); l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione di stipendi, salari, pensioni e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

⁷ Ai sensi dell'art. 269, comma 2, al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata deve essere allegata una relazione dell'OCC recante una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata e l'illustrazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, nonché (in virtù delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'articolo in commento, *vedi infra*) le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3.

Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, l'intervento in commento "intende risolvere, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l'apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l'erario".

Il **comma 2** interviene sull'art. 269 del codice (*Domanda del debitore*), modificandone il comma 2.

L'art. 269 disciplina la presentazione, da parte del debitore, del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

In particolare, il comma 2 prevede che al ricorso debba essere allegata una relazione dell'OCC recante una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata e l'illustrazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore.

In virtù delle modifiche introdotte dal comma in commento la **relazione dell'OCC** deve altresì indicare le **cause dell'indebitamento**, la **diligenza impiegata dal debitore** nell'assunzione delle obbligazioni e l'**attestazione** di cui all'art. 268, comma 3.

Il **comma 3** reca alcune modifiche all'art. 270 del codice (*Apertura della liquidazione controllata*), che disciplina la sentenza del tribunale di apertura della procedura di liquidazione controllata e gli adempimenti conseguenti, fra cui la nomina degli incaricati della procedura.

In particolare, la **lett. a), numero 1**, modifica la lett. *b)* del comma 2 dell'art. 270, relativa alla nomina del liquidatore, prevedendo:

- che non siano più necessari "giustificati motivi" (previsti dalla norma vigente) per scegliere un **liquidatore diverso dall'OCC che ha assistito il ricorrente**;
- che il liquidatore debba essere scelto – qualora il tribunale non intenda confermare l'OCC che ha assistito il ricorrente - nel **registro degli organismi di composizione** della crisi da sovraindebitamento (anziché, secondo quanto attualmente previsto, nell'elenco dei gestori delle crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202)⁸;
- che la scelta (nel caso di mancata conferma dell'OCC che ha assistito il ricorrente) debba essere effettuata di norma nell'ambito del **distretto di corte d'appello** anziché del circondario di tribunale (resta ferma la

⁸ Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa la modifica ha lo scopo di "meglio individuare il registro al quale il singolo OCC o professionista deve essere iscritto" e di "consentire al giudice una migliore valutazione sulla professionalità necessaria per una gestione rapida ed efficiente della liquidazione".

previsione per cui l'eventuale **deroga** deve essere espressamente **motivata** e comunicata al presidente del tribunale).

La **lett. a), numero 2**, modifica la lett. *d)* del comma 2 dell'art. 270, al fine di estendere **da 60 a 90 giorni** la durata massima del **termine assegnato ai terzi** per la presentazione delle domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo.

La **lett. a), numero 3**, modifica la lett. *e)* del comma 2 dell'art. 270, che disciplina il provvedimento con cui il tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, inserendo un rinvio all'art. 216, comma 2, al fine – secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa – “di richiamare espressamente le norme sulla liquidazione dettate per la liquidazione giudiziale così da eliminare dubbi interpretativi sulle modalità attraverso le quali si svolge la liquidazione controllata”.

La **lett. b)** modifica il comma 5 dell'art. 270, relativo alle norme applicabili alla procedura di liquidazione controllata.

L'art. 270, comma 5, nel testo attualmente vigente richiama le disposizioni relative alla **liquidazione giudiziale** di cui agli artt. 143 (*Rapporti processuali*), 150 (*Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali*) e 151 (*Concorso dei creditori*) nonché le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III (*Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*).

In virtù delle modifiche introdotte viene inserito il richiamo all'art. 142 (*Beni del debitore*), sempre relativo alla liquidazione giudiziale, e il richiamo al “procedimento unitario di cui al titolo III” viene sostituito dal richiamo, più puntuale, alle sezioni II e III del titolo III.

L'intervento, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, intende chiarire gli effetti collegati alla procedura ed evitare equivoci sulla disciplina procedurale applicabile.

Si valuti l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza, di fare riferimento alle sezioni II e III del capo IV del titolo III.

Il **comma 4** modifica l'art. 271 (*Concorso di procedure*).

L'art. 271 nel testo attualmente vigente prevede, al comma 1, che se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

Ai sensi del comma 2, nella pendenza del termine di cui al comma 1 non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile qualora sia aperta una procedura di concordato preventivo. Scaduto il

termine, nel caso di mancata integrazione della domanda da parte del debitore ovvero nel caso di mancata apertura o cessazione della procedura di concordato preventivo, il giudice provvede all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, si tratta di modifiche “volte ad armonizzarne le disposizioni con quelle generali dettate dall'articolo 7, in caso di pendenza di più procedimenti nei confronti della stessa impresa, riconoscendo la possibilità per il debitore nei confronti del quale è chiesta l'apertura della liquidazione controllata, di chiedere l'accesso con riserva ad altra procedura di sovraindebitamento.”

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 270 prevede che, se la domanda di **liquidazione controllata** è proposta dai creditori, il debitore possa, entro la prima udienza, **presentare domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento** (con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2) o chiedere al giudice la fissazione di un **termine** per presentarla **non superiore a 60 giorni** (prorogabile fino a ulteriori 60 giorni, su istanza del debitore e per giustificati motivi).

Il nuovo comma 2 prevede che nella **pendenza del termine non possa essere dichiarata aperta la liquidazione controllata** e il giudice, su richiesta del debitore, possa concedere le **misure** di cui agli artt. 70, comma 4 (**sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, divieto di azioni esecutive o cautelari** e altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio), o 74, comma 2, lett. *d*) (in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 20, comma 4, lett. *b*, n. 2 dello schema in commento: **divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari** sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e **divieto di acquisizione di diritti di prelazione** sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore). Scaduto il termine, nel caso di mancata integrazione della domanda da parte del debitore ovvero nel caso di mancata apertura o cessazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice provvede all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Il **comma 5** modifica l'art. 272 (*Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione*).

L'art. 272 nel testo vigente prevede, al comma 1, che il liquidatore, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e notifichi ai medesimi la sentenza.

Il comma 2 prevede che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. La norma rinvia all'articolo 213, commi 3 e 4, che disciplinano il programma di liquidazione predisposto dal curatore. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

Il comma 3 prevede che il programma debba assicurare la ragionevole durata della procedura.

La **lett. a)** del comma in commento modifica il comma 2 dell'art. 271, prevedendo che il **termine di 90 giorni** riguardi non soltanto la redazione, ma anche il **deposito del programma**⁹ e prevedendo il rinvio, oltre che ai commi 3 e 4, anche al comma 2 dell'art. 213, al fine – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – di rinunciare alla liquidazione di beni se non conveniente.

La **lett. b)** modifica il comma 3 dell'art. 271 al fine di prevedere una **durata minima della procedura**, fissata in **3 anni**, ferma restando la possibilità di **chiusura anticipata**, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

La **lett. c)** aggiunge all'art. 271 il comma 3-*bis*, il quale prevede che sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore fino all'esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Per quanto riguarda la **formazione del passivo**, di cui all'**art. 273**, oltre ad alcune modifiche terminologiche e di adeguamento alla normativa vigente in materia di deposito telematico, il **comma 6** opera un complessivo **riordino** della disciplina relativa all'eventuale **formulazione di osservazioni al progetto presentato dal liquidatore**, mutuandola per gran parte da quella della **liquidazione giudiziale** e concentrandola nei commi da 2 a 5 (con abrogazione del comma 6).

Più nel dettaglio, il nuovo art. 273, comma 2, rinvia all'art. 201, comma 2 (che, a sua volta, rinvia al codice dell'amministrazione digitale per la formazione del documento) per le **modalità di proposizione delle osservazioni** e dispone che debbano essere presentate entro un termine di 15 giorni dal deposito del progetto nel fascicolo informatico. L'**esame delle osservazioni** è regolamentato dal solo comma 3 (anziché dai commi 3 e 4 che attualmente disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di mancanza o di presentazione di osservazioni), secondo cui il liquidatore, esaminate appunto le osservazioni, forma lo stato passivo che diviene esecutivo col deposito nel fascicolo informatico.

Un altro aspetto mutuato dalla **liquidazione giudiziale** è quello relativo alle **opposizioni e impugnazioni**, che si propongono, ai sensi dell'art. 133, entro 8 giorni dalla conoscenza dell'atto con ricorso al giudice delegato; quest'ultimo decide con decreto, contro il quale è ammesso ricorso per cassazione nel termine di 30 giorni. Non muta invece la disciplina concernente le **domande tardive** (per le quali occorre dimostrare che il ritardo non è dipeso da causa imputabile all'istante) se non per le parti consequenziali alle modifiche precedenti.

Con riferimento alla **fase di liquidazione**, le modifiche agli **artt. 274 e 275** sono volte a stabilire che spetta al giudice delegato:

⁹ Viene, inoltre, espunto il riferimento al deposito "in cancelleria", in quanto non più coerente con l'introduzione dell'obbligo generalizzato di deposito telematico degli atti.

- **liquidare**, su proposta del liquidatore, **i compensi** ed eventualmente disporre la revoca degli incarichi conferiti alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore;
- **liquidare il compenso dell'OCC**, anche tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, **o del liquidatore** se diverso dall'OCC. Tali compensi sono determinati ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

Per la **ripartizione dell'attivo** viene ancora una volta richiamata la **disciplina dettata per la liquidazione giudiziale**, contenuta negli articoli 221 (Ordine di distribuzione delle somme), 223 (Conti speciali), 224 (Crediti assistiti da prelazione), 225 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente), 226 (Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva), 227 (Ripartizioni parziali), 229 (Restituzione di somme riscosse), 230 (Pagamento ai creditori), 232 (Rendiconto del curatore), commi 3, 4 e 5 (**comma 8, lett. c**).

La disciplina dei **crediti prededucibili** è invece specificamente dettata dal **nuovo art. 275-bis**, introdotto dal **comma 9** dell'articolo 41 dello schema di decreto..

Innanzitutto, è stabilito che **la procedura di riferimento per l'accertamento della prededucibilità** di un credito è **quella di cui all'art. 273**, come modificato (v. *supra*). L'accertamento non è necessario per i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e per quelli sorti a seguito per la liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura, qualora anch'essi non siano contestati.

I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, escludendo tuttavia quanto ricavato dalla liquidazione dei **beni oggetto di pegno e ipoteca** per la parte destinata ai creditori garantiti; a tal fine il curatore deve tenere una **contabilità separata** delle vendite dei beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, ai sensi dell'art. 233, comma 3.

Per il **pagamento dei crediti prededucibili** possono verificarsi due ipotesi:

- se **l'attivo è presumibilmente sufficiente** a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, i crediti liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare possono essere **soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto**, su autorizzazione del giudice delegato;
- se **l'attivo è insufficiente**, si segue l'**ordine** assegnato dalla legge, nel rispetto dei criteri di **graduazione e proporzionalità**.

Nell'ambito della **chiusura della procedura**, all'**art. 276** viene specificato che il **decreto di chiusura** deve essere **motivato** ed è **adottato su istanza del liquidatore** (il quale contestualmente deposita una relazione nella quale dà conto dei fatti rilevanti per la concessione o per il diniego dell'esdebitazione) **o del debitore o d'ufficio (comma 10)**.

Infine, viene soppresso il comma 2 dell'**art. 277 (comma 11)**, in materia di crediti considerati posteriori ai fini del loro soddisfacimento, in quanto il principio secondo cui **i crediti sorti durante la procedura di liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri è confluito nell'art. 6** sulla prededucibilità dei crediti, come riformulato dall'art. 3 dello schema, mentre la parte relativa a pegno e ipoteca è confluita nell'art. 275-bis.

Articoli 42 - 43
(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli 42 e 43** intervengono sulla disciplina della esdebitazione, con una serie di modifiche agli articoli dal 279 al 283 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le modifiche provvedono, anzitutto, ad una **complessiva riorganizzazione del Capo X del Titolo V del codice**, attraverso l'inserimento nella Sezione I delle *Disposizioni generali in materia di esdebitazione* e la previsione di due ulteriori sezioni: la nuova Sezione I-bis contenente le *Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale* e la Sezione II relativa alle *Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata*.

In secondo luogo, le novelle sono volte ad adattare la disciplina dell'esdebitazione alle peculiarità, da un lato, della liquidazione giudiziale e, dall'altro lato, della liquidazione controllata.

Si ricorda che l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e nell'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

In particolare, l'**articolo 42** reca modifiche sostanziali alla disciplina dell'esdebitazione per liquidazione giudiziale.

All'articolo 279, comma 1 (*Condizioni temporali di accesso*), viene stabilito che, ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, devono ricorrere non solo **le condizioni** previste dall'articolo 280 per la liquidazione giudiziale, ma anche quelle dettate dall'articolo 282, comma 2, per la liquidazione controllata.

Nell'articolo 280, comma 1, lett. a) (*Condizioni per l'esdebitazione*), è introdotto un **meccanismo di sospensione della decisione sull'esdebitazione** per liquidazione giudiziale, nel caso in cui sia in corso un **procedimento penale** nei confronti dell'interessato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa. In questi casi, si prevede il rinvio della decisione sull'esdebitazione all'esito del procedimento penale.

Diverse modifiche investono l'articolo 281, che disciplina il procedimento di **concessione del beneficio dell'esdebitazione**. In particolare:

- al comma 1, si prevede che la pronuncia del tribunale avvenga su **istanza del debitore** contestualmente all'adozione del decreto di chiusura della procedura, salvo che sia in corso uno dei procedimenti penali di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a) (vedi *supra*). Viene, inoltre, stabilito che l'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni;

- al comma 2, viene eliminata la previsione dell'istanza del debitore nell'ipotesi di esdebitazione pronunciata **dopo tre anni dall'apertura della procedura**. In questo modo, viene **garantita la liberazione del debitore** nel termine massimo previsto dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un atto di impulso dell'interessato;
- al comma 3, viene circoscritto alle sole ipotesi in cui la chiusura della procedura sia disposta prima dei tre anni, l'obbligo del curatore di provvedere al **rapporto riepilogativo** che, ai sensi dell'articolo 235, comma 1, deve depositare unitamente all'istanza per la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale indicando i fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego del beneficio di esdebitazione.

L'**articolo 43** dello schema di decreto legislativo contiene, invece, modifiche in materia di **esdebitazione disposta nell'ambito della liquidazione controllata**.

Il **comma 1** interviene sull'articolo 282, la cui rubrica diviene «*Condizioni e procedimento di esdebitazione*». Nel dettaglio, la disposizione:

- elimina il riferimento all'esdebitazione di diritto, ritenuto non corretto nella misura in cui l'esdebitazione è collegata ad una decisione del tribunale;
- riconosce la **legittimazione del liquidatore** a dare impulso alla concessione del beneficio tramite segnalazione al tribunale;
- stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura della liquidazione, si dia conto all'interno della segnalazione dei fatti rilevanti per la concessione o per il diniego del beneficio;
- prevede la **comunicazione ai creditori**, a cura del liquidatore, dell'istanza del debitore, affinché i creditori possano presentare osservazioni entro quindici giorni;
- individua le **condizioni impeditive** per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione nella liquidazione controllata, attraverso la previsione secondo cui l'esdebitazione opera: se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280; se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 (vale a dire i commessi nell'ambito delle procedure di composizione della crisi) e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- inserisce un nuovo comma *2-bis* con cui si chiarisce espressamente che **l'esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulla liquidazione pendente**;
- elimina l'obbligo di comunicare il provvedimento di esdebitazione al pubblico ministero.

Il **comma 2** modifica l'articolo 283 concernente **l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente**.

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente è un istituto che consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta.

Al netto di modifiche di coordinamento e di carattere terminologico, la novella incide sulle **condizioni** e sulle **modalità di accesso al beneficio**, stabilendo:

- una **riduzione**, dai quattro **ai tre anni successivi** alla concessione dell'esdebitazione, dell'arco temporale entro cui è tenuta ferma l'esigibilità dei crediti in caso di **utilità ulteriori** che sopravvengano nel patrimonio del debitore;
- la possibilità di accedere all'esdebitazione anche per il debitore che possieda un **reddito**, se tale reddito, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;
- la previsione, in conformità con la **digitalizzazione delle procedure** concorsuali, che la documentazione relativa all'elenco di tutti i creditori dovrà contenere oltre alle somme dovute anche i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- una **riduzione**, dai quattro **ai tre anni successivi** al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, del lasso temporale entro il quale viene svolta **l'attività di vigilanza affidata all'OCC** rispetto alla sopravvenienza di utilità ulteriori nel patrimonio del debitore;
- la previsione in virtù della quale se l'**OCC** verifica l'esistenza o il sopraggiungere di **utilità ulteriori**, previa autorizzazione del giudice, lo **comunica ai creditori** i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Articoli 44 - 46

(Disposizioni relative ai gruppi di imprese -Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capi I, II e IV, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Gli **articoli da 44 a 46** dello schema di decreto recano modifiche alla disciplina relativa ai gruppi di imprese contenuta nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Accanto a modifiche di coordinamento e di carattere terminologico, in particolare: viene prevista una specifica disciplina per il **trattamento dei crediti tributari e contributivi del gruppo** e si inserisce una disciplina specifica sulla **separazione delle procedure nell'ambito della liquidazione giudiziale di gruppo**.

L'**articolo 44** dello schema di decreto reca modifiche terminologiche e di coordinamento agli articoli 284, 285 e 286 del codice in materia di Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo.

L'art. 284 codice prevede la possibilità per le imprese, in crisi o insolventi, di uno stesso gruppo di proporre un unico ricorso presso lo stesso tribunale delle imprese sia per la domanda di concordato preventivo che per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Nella gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo, sono indicati i contenuti del piano (o dei piani collegati). Il piano concordatario può prevedere: la liquidazione di una o più imprese del gruppo e la continuazione dell'attività per le altre; riorganizzazioni e trasferimenti di risorse intergruppo, la cui necessità per la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori è attestata da un professionista indipendente.

Per quanto concerne il procedimento del concordato di gruppo, di cui all'art. 286 del codice, alla unicità del giudice competente (individuato sulla base del centro prevalente di interessi della società capogruppo) corrisponde – se il ricorso è accolto - la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale nonché il deposito di un fondo per le spese di giustizia; i costi della procedura vanno ripartiti tra le imprese del gruppo in proporzione delle masse attive.

Inoltre, si esplicita che per l'omologazione del concordato di gruppo **i requisiti** previsti agli articoli 48 (*Procedimento di omologazione*) e 112 (*Giudizio di omologazione*) del codice **devono sussistere per ciascuna impresa**, chiarendo in tal modo che se essi non sussistono per una proposta non avrà efficacia il concordato di gruppo. Si inserisce quindi l'ipotesi della revoca del concordato di gruppo, specificando pertanto che la revoca del concordato di gruppo, così come la sua risoluzione o annullamento, non può avere luogo solamente con riferimento ad una o ad alcune delle imprese del gruppo (art. 286).

Il medesimo articolo 44, inoltre, inserisce nel codice il **nuovo articolo 284-bis** che reca disposizioni in materia di **trattamento dei crediti tributari e contributivi**

del gruppo. Ai sensi della citata disposizione, le imprese del gruppo possono **presentare unitariamente** le proposte di transazione su crediti tributari e contributivi di cui all'art. 63 del codice, nonché le proposte di omologazione del piano di ristrutturazione relativo a tributi e contributi di cui all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis* del codice (introdotto dall'art. 17 dello schema in esame) e le proposte di concordato preventivo concernenti i crediti tributari e contributivi di cui all'art. 88 del codice.

Il medesimo articolo 284-*bis* specifica, quindi, le modalità di presentazione delle proposte del gruppo alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali competenti a riceverle, nonché la documentazione di cui le proposte devono essere corredate, al fine di superare alcune difficoltà operative rilevate nella prassi applicativa delle disposizioni relative ai gruppi di imprese.

L'**articolo 45** dello schema di decreto modifica l'art. 287 del codice relativo alla procedura di liquidazione giudiziale di gruppo al fine di prevedere una specifica ipotesi di **separazione delle procedure**. Si prevede infatti che il tribunale può sempre disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. La separazione è sempre disposta nel caso in cui il curatore intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile¹⁰.

Conseguentemente all'introduzione della disciplina relativa alla separazione delle procedure, l'**articolo 46** dello schema di decreto apporta modifiche alla **procedura relativa alle azioni di responsabilità nei confronti di imprese del gruppo** di cui all'art. 291 del codice, prevedendo che se il curatore intende esercitare la predetta azione, deve essere previamente disposta la separazione del gruppo.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'introduzione della speciale disciplina della separazione delle procedure deriva dal fatto che dall'esercizio di azioni di responsabilità possono derivare conflitti di interessi tra le imprese del gruppo, e quindi tra le ragioni dei creditori della singola società del gruppo, non facilmente gestibili all'interno di una procedura unitaria.

Il medesimo articolo 46, infine, elimina la previsione di postergazione dei finanziamenti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento nei confronti del soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento (art. 292)

¹⁰ Ai sensi dell'art. 2967 del codice civile si prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Articolo 47
(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 47** interviene sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con una serie di modifiche agli articoli 297, 306, 308 e 310 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In particolare, l'articolo 47, al netto di modifiche di coordinamento e di carattere terminologico relative agli articoli 297, 306 e 308 del codice, reca modifiche sostanziali all'**articolo 310** (*Formazione dello stato passivo*) al fine di risolvere problemi interpretativi sorti nella prassi e collegati alla circostanza che il procedimento di liquidazione coatta amministrativa è stato modellato sulla base della legge fallimentare.

La **liquidazione coatta amministrativa** è un procedimento concorsuale amministrativo alternativo al fallimento, che si applica a particolari categorie di imprese individuate espressamente dalla legge, tra le quali si annoverano le imprese di assicurazione, le banche, le società cooperative, gli intermediari finanziari iscritti all'albo tenuto dalla Banca d'Italia; gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; le società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e le società d'investimento; i fondi comuni d'investimento; le fondazioni bancarie; la Cassa depositi e prestiti; i fondi pensione; le imprese di assicurazione e riassicurazione; le società fiduciarie e gli enti di gestione societarie.

La procedura ha natura essenzialmente amministrativa, ma è caratterizzata dall'innesto di alcune fasi giurisdizionali. I momenti più rilevanti in cui si intersecano il procedimento amministrativo e le fasi giurisdizionali: quello dell'accertamento dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione (art. 297), quello di formazione dello stato passivo e del suo deposito presso la cancelleria competente, che attribuisce natura giurisdizionale al provvedimento del commissario liquidatore (art. 310) e quello della chiusura della liquidazione, caratterizzato dal deposito del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto tra i creditori (art. 313).

Innanzitutto, si precisa che **il tribunale competente** a ricevere l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendica o restituzione di beni redatto dal commissario liquidatore è **il medesimo tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza**. Inoltre, tramite l'introduzione del nuovo comma 1-*bis*, si specifica il regime applicabile alle **domande tardive**: si prevede che sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendica o restituzione di beni. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle **domande tardive** il commissario procede alla formazione e al deposito dell'elenco secondo le modalità ordinarie/previste per le domande tempestive. Qualora le domande siano presentate oltre il termine massimo di sei mesi le medesime sono ammissibili a

condizione che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che la domanda sia trasmessa al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Conseguentemente alle modifiche apportate, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 310 al fine di coordinare il rinvio alle previsioni sulle **impugnazioni** avverso le ammissioni allo stato passivo.

Articolo 48
*(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza)*

L'articolo 48 reca una modifica di coordinamento all'art. 341 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 341** del codice (*Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria*) punisce con la **reclusione da uno a cinque anni** l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

La novella, in particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 63 del codice, è volta ad aggiornare il richiamo normativo ai commi *2-ter* e *2-quater* del medesimo articolo 63, contenuto nel comma 3 dell'articolo 341.

Si segnala sul punto che l'articolo 16 dello schema di decreto in esame sostituisce integralmente l'art. 63 del codice che, nella formulazione novellata, non reca i commi *2-ter* e *2-quater*.

Si valuti pertanto di coordinare il richiamo normativo recato dall'articolo 341 del codice alla nuova formulazione dell'articolo 63 del codice, come integralmente sostituito dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame.

Articolo 49
*(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza)*

L'**articolo 49** reca una **modifica di coordinamento** all'art. 353 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'**articolo 353** del codice prevede l'istituzione – con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* – di un **osservatorio permanente** sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa¹¹.

In virtù della novella in commento si aggiorna il riferimento agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa **e dell'insolvenza**.

La novella, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, ha lo scopo di uniformare la terminologia utilizzata nel codice.

¹¹ L'osservatorio è stato istituito con d.m. 29 dicembre 2022 (GU 5 gennaio 2023, n. 4).

Articolo 50

(Soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo - Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'**articolo 50** reca modifiche agli artt. 356-358 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in materia di *soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in particolare per quanto concerne l'elenco di tali soggetti, i **requisiti per l'iscrizione e la permanenza** nell'elenco con riferimento all'assolvimento di **obblighi formativi**, i criteri di nomina da parte dell'autorità giudiziaria.

Il **comma 1, lett. a)**, dell'articolo 50 dello schema di decreto in commento apporta alcune modifiche al comma 1 dell'art. 356 del codice.

L'articolo 356 del codice nel testo attualmente vigente prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della giustizia – cui spettano altresì le relative funzioni di vigilanza - di un **albo dei soggetti** - costituiti anche in forma associata o societaria - destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le **funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore**, nelle procedure previste dal codice. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4.

In virtù delle modifiche introdotte dall'articolo in commento:

- in luogo dell'attuale albo è prevista l'istituzione di un **elenco** (viene conseguentemente altresì modificata, dal comma 1, lett. *d*, dell'art. 50 in commento, la rubrica dell'art. 356)¹²;
- resta ferma l'indicazione dei soggetti attualmente previsti (vale a dire i soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore) ma vengono aggiunti nell'elenco anche **i soggetti che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti**;
- si prevede che nella **domanda di iscrizione** all'elenco **possano essere indicate le funzioni che il richiedente intende svolgere**;
- è espunta la previsione relativa al collegamento dati con il registro di cui all'art. 125, comma 4¹³;

¹² Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale modifica è da ricondurre al fatto che l'utilizzo negli atti normativi del termine "albo" è normalmente collegato all'esistenza di un ordine professionale, mentre lo strumento in questione non si rivolge soltanto alle professioni ordinistiche.

¹³ Si ricorda, al riguardo, che l'art. 125, comma 4, del codice già prevede che i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia e che nel registro vengano altresì annotati i provvedimenti di

- resta ferma la **vigilanza del Ministero della giustizia** sull'attività degli iscritti, ma viene precisato che tale vigilanza è esercitata **nel rispetto delle competenze attribuite agli ordini professionali** di appartenenza dei professionisti richiedenti.

Il **comma 1, lett. b)**, dell'articolo 50 dello schema di decreto in commento apporta alcune modifiche al comma 2 dell'art. 356 del codice.

Il comma 2 dell'art. 356 nel testo attualmente vigente disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo, prevedendo che possano ottenere l'iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, del codice (avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati o società tra professionisti di cui siano soci i predetti professionisti, coloro che abbiano svolto funzioni di direzione, amministrazione o controllo in società di capitali o cooperative dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti procedura di liquidazione giudiziale) e l'assolvimento degli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lett. *b, c e d* del d.m. 202/2014¹⁴ (partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore; svolgimento di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a 6 mesi; aggiornamento biennale di durata non inferiore a 40 ore).

La novella in commento:

- interviene sui **requisiti formativi per avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, eliminando i requisiti del tirocinio e dell'aggiornamento biennale e riducendo a 40 ore** la durata minima dei corsi di perfezionamento¹⁵;
- prevede, ai fini dell'iscrizione all'elenco, un'**autocertificazione** attestante il possesso di un'**adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio** svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco;
- prevede quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo – oltre all'assolvimento degli obblighi formativi di cui sopra - un **aggiornamento biennale** di 18 ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti (gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua);

chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno degli incaricati della procedura. La medesima disposizione prevede altresì che il registro sia tenuto con modalità informatiche e sia accessibile al pubblico

¹⁴ GU 27 gennaio 2015, n. 21.

¹⁵ Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, "Tale previsione tiene conto degli obblighi formativi che tali professionisti già assolvono e del fatto che la prima formazione è di quaranta ore, anziché duecento".

- espunge, a fini di semplificazione normativa, una disposizione transitoria in materia di primo popolamento dell'albo, avendo tale disposizione esaurito i suoi effetti.

Resta ferma la previsione per cui la Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Resta altresì ferma la previsione per cui nel caso di studi professionali associati o di società tra professionisti i requisiti debbono essere posseduti dalla persona fisica responsabile della procedura, nonché dal legale rappresentante della società tra professionisti o da tutti i componenti dello studio professionale associato

Il **comma 2** dell'art. 50 dello schema di decreto in commento introduce alcune modifiche di coordinamento all'art. 357 del codice, conseguenti alle modifiche introdotte dal comma 1 all'art. 356.

Il **comma 3** dell'art. 50 dello schema di decreto in commento introduce alcune modifiche all'art. 358 del codice, concernente i *requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure*.

In particolare, la **lett. a)** prevede che i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, **debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 356**, oltre a essere in possesso dei requisiti già previsti dall'art. 358 (che costituiscono altresì requisito per l'iscrizione all'elenco, *vedi sopra*).

La **lett. b)** interviene sul comma 2, il quale prevede che non possano essere chiamati a svolgere incarichi le persone legate da determinati rapporti di relazione, parentela o affinità col debitore, espungendo, laddove si fa riferimento alla parte dell'unione civile, l'ultronea specificazione "dello stesso sesso".

La **lett. c)** interviene sul comma 3, prevedendo:

- che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore possano essere nominati **anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario** (dunque, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, senza obbligo di motivazione¹⁶);
- che ai fini della nomina si debba tener conto non soltanto delle risultanze dei rapporti riepilogativi, secondo quanto previsto dalla norma vigente, ma dell'**attività pregressa svolta**, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi¹⁷.

¹⁶ Si ricorda che ai sensi dell'art. 22 disp. att. c.p.c. relativo ai consulenti tecnici il giudice deve affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti all'albo del tribunale e che l'eventuale conferimento dell'incarico a un iscritto all'albo di un altro circondario deve essere motivato.

¹⁷ Il deposito del rapporto riepilogativo da parte degli incaricati della procedura, al termine della medesima o anche periodicamente durante il suo corso, è previsto dagli artt. 114, c. 6, 128, c. 1 e 130, c. 9 del codice.

Articolo 51
*(Abrogazione degli artt. 359 e 361 del codice della crisi d'impresa e
l'dell'insolvenza)*

L'articolo 51 abroga gli articoli 359 (*Area web riservata*) e 361 (*Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche*) del codice, in quanto la relativa disciplina risulta superata a seguito dell'entrata in vigore delle **nuove disposizioni in materia di notifiche via PEC** nell'ambito del processo civile telematico.

L'art. 359 del codice disciplina la realizzazione dell'area *web* riservata di cui all'art. 40, comma 7.

Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, l'abrogazione disposta dall'articolo in commento consegue al fatto che la previsione, non attuata, dell'istituzione dell'area *web* riservata risulta superata dall'esistenza del **portale dei servizi telematici** realizzato nell'ambito del processo civile telematico per il perfezionamento delle notifiche via PEC, rispetto alle quali sono state aggiornate le disposizioni sulle notifiche di cui all'articolo 40, comma 7 (ad opera dell'articolo 12 dello schema di decreto in esame, su cui si veda *supra*).

L'art. 360 del codice, invece, reca una norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche, che risulta superata – secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa - sia in ragione dell'abrogazione dell'area *web*, sia in ragione delle citate modifiche apportate al procedimento di notifica di cui all'articolo 40.

Articoli 52-57

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie)

Il **Capo II**, composto degli **articoli da 52 a 57**, reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni nonché disposizioni transitorie e finali.

Nello specifico, l'**articolo 52**, in coerenza con le modifiche recate dal presente schema di decreto all'articolo 189, comma 7, del codice della crisi d'impresa (su cui si veda la relativa scheda *supra*), modifica la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) al fine di **escludere i datori di lavoro che si trovano in stato di crisi o insolvenza** dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di **cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale** recata dai commi da 224 a 238 della legge di bilancio medesima.

I commi da 224 a 238 introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.

L'**articolo 53** apporta delle mere correzioni di coordinamento al decreto legislativo n. 270 del 1999, mentre l'**articolo 54** abroga le disposizioni di cui all'articolo 38, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, in quanto tale disciplina è stata inserita all'interno del codice ad opera dello schema di decreto in esame.

Nello specifico si tratta della disciplina relativa alle disposizioni premiali per l'impresa che accede alla composizione negoziata (confluite nell'art. 25-*bis* del codice a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 11, dello schema in esame, su cui si veda la relativa scheda *supra*), delle disposizioni in materia di accesso accelerato alla composizione negoziata (confluite nell'art. 17 del codice a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 4, lett. a), n. 3, dello schema in esame, su cui si veda la relativa scheda *supra*).

L'**articolo 55** apporta modifiche all'art. 47 della legge n. 428 del 1990 in materia di trasferimenti d'azienda, da un lato, eliminando alcuni dubbi interpretativi e, dall'altro, specificando che se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la normativa speciale in materia di amministrazione straordinaria.

L'**articolo 56** disciplina l'entrata in vigore, prevedendo che lo schema di decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*. Si specifica, dunque, che le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, lett. b), n.2, che modificano la disciplina relativa all'applicazione dell'accordo fiscale nelle composizioni negoziate, di cui all'art. 23 del codice (su cui si veda la relativa

scheda *supra*) si applicano alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1 e 21, comma 4, che modificano la disciplina relativa alle transazioni fiscali negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e nel concordato preventivo di cui, rispettivamente, agli articoli 63, 64-*bis* e 88 del codice (su cui si vedano le relative schede *supra*) si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Infine, si prevede che le disposizioni dello schema di decreto si applicano alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, alle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, controllata e coatta amministrativa, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

L'**articolo 57**, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero schema di decreto.